

DATA DEPOSITO

31/10/23

DATA IRREVOCABILITÀ

N. REG. ESEC. _____

N. CAMP. PEN. _____

REDATTA SCHEDA IL



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

In composizione monocratica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della prima sezione penale, dott.ssa Teresa Lidia Gennaro, alla pubblica udienza del 18 settembre 2023 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa penale di I° grado definita con rito ordinario nei confronti di

_____ nato a _____ l' _____ e residente in _____ alla via _____

libero - assente

Difensore di fiducia avv. N. Raimondi e avv. G. Bottiglioni

_____ ¹⁹⁶² _____, nato a _____, il _____ e ivi residente alla via _____

libero - assente

Difensore di fiducia avv. A. Bova

_____ nato a _____, il _____ e ivi residente alla via _____

libero - assente

Difensore di fiducia avv. A. Torchia

ENTI COSTITUITI:

[redacted] con socio unico, con sede legale a [redacted] in persona del legale rappresentante amministratore unico (ora [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. [redacted]

assente

Difensore di fiducia avv. S. Bruno

[redacted] con sede legale a [redacted]
[redacted]

assente

Difensore di fiducia avv. A. Bova

IMPUTATI (vedi foglio allegato)

Conclusioni delle parti:

Il Pm: *assoluzione di [redacted] per non aver commesso il fatto; condanna di [redacted] alla pena di anni 2 di reclusione; condanna di [redacted] alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione; assoluzione per gli Enti Costituiti, [redacted] ora [redacted] - e Impresa individuale [redacted]*

La Difesa di [redacted]: *assoluzione per non aver commesso il fatto o perché non costituisce reato.*

La Difesa di [redacted]: *assoluzione con formula terminativa ampia e, in subordine, tutti i benefici di legge.*

La Difesa di [redacted]: *assoluzione e, in subordine, minimo della pena.*

La Difesa di [redacted]: *esclusione della responsabilità dell'ente;*

La Difesa di [redacted]: *esclusione della responsabilità dell'ente;*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso il 30 maggio 2011 dal Gup in sede, [redacted] [redacted] e [redacted], nonché gli Enti, [redacted] e Impresa individuale [redacted], venivano tratti a giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, in composizione

PERSONE FISICHE

- A) 113/589 c.p. perché tutti, con cooperazione colposa ciascuna persona fisica con condotte indipendenti provocavano la morte di [REDACTED] il quale, camminando dietro il mezzo condotto in retromarcia da [REDACTED], rimaneva schiacciato tra il mezzo meccanico ed un muro: in particolare [REDACTED] e [REDACTED] rispettivamente, il primo quale amministratore della società ed il secondo quale responsabile della sede di Marcellinara della ditta [REDACTED] (appaltatrice della casa madre [REDACTED], con amministratore delegato [REDACTED], omettevano (dlvo 81/2008, art. 18, 19 e 26), di imporre e controllarne l'applicazione - anche verso le società subappaltatrici - delle prescrizioni necessarie affinché nello stabilimento tutte le ditte presenti adottassero procedure volte al rispetto delle misure di sicurezza indispensabili affinché gli autocarri in movimento, posti nel piazzale della società dagli stessi amministrata e gestita, non potessero urtare in retromarcia contro persone in transito nel piazzale medesimo; [REDACTED] titolare della omonima ditta (a sua volta subappaltatrice della [REDACTED] e datore di lavoro di [REDACTED] ometteva di controllare le procedure adottate da quest'ultimo dipendente in fase di retromarcia; [REDACTED] perché in fase di retromarcia alla guida del mezzo tg. [REDACTED] ometteva di controllare che ci fossero persone a tergo e, in questo modo, urtava [REDACTED] provocandone la morte. Condotte indipendenti frutto di colpa generica perché tutti - nell'ambito delle loro competenze - avrebbero potuto istruire i propri dipendenti e collaboratori nell'adottare, quell'esigibile regola di condotta che vuole che in retromarcia ci si accorga preventivamente di eventuali ostacoli posti a tergo. Evento realizzatosi anche a causa di colpa specifica posta dalla violazione: dell'art. 8 del DPR 547/1955 secondo il quale le vie di circolazione devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio; del d.lgs 493/1996 il quale prevede che si debbano dotare le zone di lavoro, in cui i mezzi effettuano la retromarcia, di cartelli, barriere, avvisi e sbarramenti; dagli artt. 182/228 del DPR 547/1955 secondo i quali, prima di effettuare delle manovre i conducenti verificano che non vi siano persone nel raggio di azione delle macchine operatrici e, soprattutto, accertano che vi sia una persona a terra ad assistere il conduttore del mezzo durante le manovre di retromarcia, articoli richiamati dagli artt. 63 e 64 del d.lvo 81/2008.

Tutti i datori di lavoro [REDACTED] e [REDACTED] nell'ambito delle loro competenze a cascata (ex art. 26/28 dlvo 81/2008) omettevano di attuare le procedure di

addestramento/informazione di tutti i collaboratori volte alla tutela da rischi da investimenti e schiacciamenti di persone, omettendo di formare e di informare [REDACTED] circa i rischi relativi al movimento del mezzo in retromarcia (art. 36).

In Marcellinara il 4.2.2010

ENTI (D.LGS. n. 231/2001):

- B) 1\5\6\ 25 septies del dlvo 231\2001 113\589 c.p. perché, quali enti che agivano attraverso le persone fisiche indicate nel capo A), o comunque attraverso soggetti sottoposti alla vigilanza dell'ente, attraverso le condotte omissive descritte nel capo che precede, provocavano la morte di [REDACTED] il quale, camminando dietro il mezzo condotto in retromarcia da [REDACTED] rimaneva schiacciato tra il mezzo meccanico ed un muro. Evento verificatosi a causa della omessa vigilanza degli enti ed inosservanza dei connessi obblighi di direzione ex art. 7 dlvo 231\2001.

In Marcellinara il 4.2.2010

C
P
D
C

monocratica, per rispondere, rispettivamente, dei reati e dell'illecito indicati nell'imputazione riportata in epigrafe.

All'udienza del 28 ottobre 2011, verificata la regolarità della *vocatio in ius*, in applicazione della normativa *ratione temporis* vigente, veniva dichiarata la contumacia dei predetti imputati.

Dopo un rinvio intermedio (7.3.2012), all'udienza del 17 ottobre 2012, il processo veniva rinviato stante il legittimo impedimento del difensore (e ciò comportava la sospensione dei termini di prescrizione come per legge).

Dopo un ulteriore rinvio intermedio (17.04.2013), all'udienza del 20 novembre 2013, il processo veniva rinviato in ragione del trasferimento della persona fisica del giudicante.

All'udienza del 16 aprile 2014, in assenza di questioni preliminari, veniva dichiarata l'apertura del dibattimento e le parti formulavano le rispettive richieste di prova, in ordine alle quali il Tribunale provvedeva come da ordinanza resa a verbale; indi si dava corso all'istruttoria con l'esame di

██████████ teste indicato dal Pm, nonché dalla difesa di ██████████

In quella sede, veniva, altresì, acquisita al fascicolo processuale la documentazione prodotta dalle parti (la patente di guida rilasciata a ██████████; verbale di intervento del personale sanitario del 118; visura delle imprese; fascicolo fotografico relativo allo stato dei luoghi).

Il 17 dicembre 2014, il processo veniva rinviato stante l'assenza di tutti i testi.

Il 16 settembre 2015, il processo veniva rinviato per il impedimento giudice titolare.

Dopo un rinvio intermedio (20.1.2016), all'udienza del 26 settembre 2016, mutata la persona fisica del giudicante e rinnovate le formalità di apertura del dibattimento, il processo veniva rinviato su richiesta del difensore (e ciò comportava la sospensione dei termini di prescrizione come per legge).

All'udienza del 13 marzo 2017, dato atto del mutamento della persona fisica del giudicante e rinnovate le formalità di apertura del dibattimento, le difese dichiaravano di non prestare il consenso alla rinnovazione per lettura degli esiti dell'attività istruttoria già espletata.

Il 22 maggio 2017, il processo era rinviato stante l'adesione dei difensori all'astensione proclamata dagli organi di categoria (e ciò comportava la sospensione dei termini di prescrizione di mesi 6 e giorni 29).

All'udienza del 18 dicembre 2017, era escusso ██████████, teste indicato dall'accusa, e venivano venivano versati in atti documenti prodotti dalla difesa di ██████████ (e, segnatamente, gli attestati di frequenza, da parte del ██████████ dei corsi di formazione in materia di: "*salute e sicurezza sul lavoro*" del 21.04.2009; "*addetto al servizio antincendio e gestione dell'emergenza*", del 22.5.2009; "*primo soccorso*", del 25.6.2009)

Dopo taluni rinvii intermedi (21.5.2018, per assenza testi; 24.9.2018, per trasferimento della persona fisica del giudicante), all'udienza dell'8 ottobre 2018, nuovamente mutata la persona fisica del

giudicante, rinnovate le formalità di apertura del dibattimento, le difese dichiaravano di non prestare il consenso alla rinnovazione per lettura dell'attività istruttoria già compiuta.

Indi, all'udienza del 5 novembre 2018, veniva nuovamente escusso [REDACTED], teste indicato dal Pm.

Il 14 gennaio 2019, si costituiva in giudizio [REDACTED], ente risultante dall'operazione di fusione della società [REDACTED] già [REDACTED] e il processo veniva rinviato, stante l'assenza dei testi.

All'udienza del 27 maggio 2019, veniva nuovamente escusso [REDACTED] teste indicato dall'accusa.

Il 23 settembre 2019, erano escussi [REDACTED] teste residuo a carico, nonché [REDACTED] e [REDACTED] testi a discarico, indicati dalla difesa di [REDACTED].

In quella stessa sede, la difesa di [REDACTED] rappresentata la sopravvenuta impossibilità del consulente tecnico indicato nella propria lista, di partecipare al processo per motivi di salute, ne chiedeva la sostituzione con [REDACTED] e il Tribunale riservava la relativa decisione.

Dopo taluni rinvii intermedi (20.01.2020; 16.11.2020, 8.03.2021), all'udienza del 21 giugno 2021, mutata ancora la persona fisica del giudicante e rinnovate le formalità di apertura del dibattimento, le parti si riportavano alle richieste di prova originarie, che il Tribunale ammetteva come da ordinanza genetica, rinviando il processo per assenza dei testi.

All'udienza del 24 gennaio 2022, veniva escusso il teste a discarico [REDACTED] e il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta, accoglieva la richiesta di sostituzione del consulente avanzata dalla difesa di [REDACTED], disponendone la citazione a cura di quest'ultima.

All'udienza del 13 giugno 2022, era quindi escusso il consulente tecnico di parte, [REDACTED], e, all'esito del suo esame, veniva acquisita al fascicolo processuale la relazione tecnica a firma di quest'ultimo.

Il 14 novembre 2022 il Tribunale revocava l'ordinanza ammissiva nella parte relativa all'escussione dei testi [REDACTED] poiché sovrabbondante.

All'udienza del 5 dicembre 2022, veniva escusso [REDACTED] teste indicato dalla difesa di Pirritano.

All'udienza del 27 febbraio 2023, era escusso [REDACTED] teste residuo indicato dalla difesa di [REDACTED], e veniva, altresì, acquisita agli atti la documentazione prodotta dall'accusa (la relazione medico legale redatta dal consulente tecnico di parte; il rapporto redatto dallo Spisal in seguito al sinistro occorso presso la sede dell'allora [REDACTED], sita nel Comune di Marcellinara, in località Serramonda; il documento di valutazione dei rischi interferenziali, c.d. DUVRI, allegato al

contratto di appalto stipulato tra l'allora [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]

Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, aveva luogo la discussione finale; indi, si dava corso alla requisitoria del Pm.

All'udienza del 3 luglio 2023, seguiva la discussione delle altre parti.

All'odierna udienza, in assenza di repliche, all'esito della camera di consiglio, il processo trovava definizione con la lettura del dispositivo della presente sentenza.

Dall'istruttoria espletata è emerso che, in data 4 febbraio 2010, tra le ore 10.00 e le ore 11.00, nella zona industriale sita nel Comune di Marcellinara, in località Serramonda, presso una filiale dell'allora [REDACTED] segnatamente all'interno del piazzale dedicato al carico e scarico merci, si verificava un incidente mortale ai danni di [REDACTED], persona estranea al sito produttivo, che ivi si era introdotta abusivamente per la raccolta di bancali per uso personale.

Il sito d'interesse, del quale era dirigente responsabile, per conto della [REDACTED], si appalesava come un centro di smistamento merci, nel quale più imprese esercenti attività di autotrasporto svolgevano, essenzialmente, le correlate attività di carico e scarico merci.

Ed invero, la [REDACTED] in qualità di appaltatrice della casa madre [REDACTED] (con amministratore delegato [REDACTED]), affidava, a sua volta, l'attività di autotrasporto merci a diverse imprese individuali (cc. dd. "padroncini"), con le quali all'uopo stipulava contratti di trasporto. In particolare, presso la suddetta filiale, in qualità di "fornitore" della [REDACTED], operava - tra le altre - l'Impresa individuale [REDACTED]

Il sinistro per cui è processo s'inverava nella banchina riservata alle operazioni di carico e scarico merci, ove il [REDACTED] rimaneva schiacciato tra il muro, lungo il quale - all'altezza di un metro e mezzo circa - era collocato il piano di ribalta, e l'autocarro Iveco, di proprietà dell'Impresa individuale [REDACTED] e condotto, nell'occasione, da un suo dipendente, [REDACTED]

Precipuamente, l'occorso avveniva in corrispondenza della ribalta numero 25, nell'accostarsi alla quale il [REDACTED], muovendosi in retromarcia, non si avvedeva della presenza del [REDACTED] il cui corpo veniva, poi, rinvenuto nelle vicinanze del muro, in posizione centrale rispetto alla ribalta, da un lato, e all'autocarro Iveco, dall'altro.

Una descrizione più compiuta di quanto avvenuto il giorno dell'incidente proviene dalle dichiarazioni rese in dibattimento da [REDACTED], unico testimone oculare del sinistro, escusso all'udienza del 23 settembre 2019.

Questi riferiva di essere sopravvenuto nel piazzale solo nell'immediatezza dell'impatto e che, scorrendo, in quel frangente, il [REDACTED] in posizione centrale rispetto alla porta sezionale (i.e. la ribalta), gridava nel tentativo, vano, di allertare il [REDACTED] che, tuttavia, arrestava la marcia solo in concomitanza con l'urto.

Nel dettaglio, il [REDACTED] premetteva di operare nel sito produttivo in qualità di magazziniere, specificando di essere un dipendente della società [REDACTED], che al tempo lavorava per conto della [REDACTED]

Egli rammentava che, quella mattina, si trovava all'interno del magazzino e assisteva all'infausto evento mentre si dirigeva a cercare un pacco nella c.d. "cabina di lavoro", una "gabbia", cioè, sita all'interno dello stesso magazzino.

Man mano che si dirigeva verso la predetta cabina - seguitava la fonte - la visuale gli consentiva di scorgere le porte sezionali collocate nel piazzale esterno al magazzino, precisamente nella zona adibita al carico e scarico delle merci: esse risultavano tutte chiuse, tranne una, quella davanti alla quale stazionava il B [REDACTED]. Proseguendo nel racconto, il [REDACTED] testualmente riferiva: *"cioè io camminavo e la visuale mi si apriva sempre di più [...] e a un certo momento ho visto questo signore al centro, fuori, sul piazzale, proprio al centro della porta, e vedevo il camion che si avvicinava in retromarcia. [...] Il signore era là [...] che raccoglieva pedane [...] quando ho visto quello che stava succedendo, mi sono messo a gridare, a urlare e [...] [REDACTED] si è fermato, ma si è fermato quando sentiva il camion che toccava"* (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 23 settembre 2019, pag. 5-6).

Il [REDACTED], si avvedeva, quindi, dell'accaduto solo dopo l'esecuzione della manovra e, nell'immediatezza dell'urto, scendeva dal camion, "disperato", per prestare soccorso al [REDACTED] (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 23 settembre 2019, pag. 9).

La fonte, dappoi, dichiarava che, in quel momento, non erano presenti altre persone e che l'occorso si verificava a metà mattinata, all'incirca tra le ore 10.00 e le ore 11.00 (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 23 settembre 2019, pag. 6), in una fascia oraria "tranquilla", in cui non v'era un particolare afflusso di mezzi nel piazzale (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 23 settembre 2019, pag. 9). In proposito, il [REDACTED] chiariva che, in quella stessa fascia oraria, era consentito l'accesso anche al pubblico. Ed invero, egli spiegava che, sebbene non ricordasse con esattezza quali fossero, all'epoca dei fatti, gli orari d'entrata e di uscita, tuttavia, le fasce orarie riservate all'accesso al pubblico erano rimaste pressappoco invariate nel tempo e che quelle attuali coincidevano con gli intervalli temporali compresi tra le ore 9.00 e le ore 12.30 e tra le ore 14.00 e le ore 18.00.

Ad ogni modo - puntualizzava ancora la fonte - l'ingresso del pubblico era gestito e regolato da una guardia giurata e, comunque, la zona in cui si era verificato l'incidente mortale - il piazzale di carico

e scarico merci - non era, in alcun modo, accessibile al pubblico; si trattava, infatti, di zona riservata alle sole manovre degli automezzi e il cui accesso era consentito soltanto agli addetti al magazzino. Sebbene l'ingresso al piazzale esterno antistante lo stabile fosse comune, i clienti potevano accedere esclusivamente ad una diversa zona, quella in cui erano ubicati gli uffici; del resto - seguiva, ancora, il [REDACTED] - all'interno del sito vi erano appositi cartelli che vietavano espressamente l'ingresso alle persone non autorizzate (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 23 settembre 2019, pag. 6-7 e 9-10).

Il [REDACTED] - concludeva il [REDACTED] - non era né un dipendente della [REDACTED] né un cliente, bensì un soggetto terzo ed estraneo al sito produttivo che ivi talvolta si recava per raccogliere "bancali" ("pedane" rotte); cosa che, in ogni caso, poteva avvenire solo alla presenza e sotto il controllo degli addetti al magazzino o dei dipendenti delle ditte autorizzate ad operare nel sito. Sollecitato ancora su tale circostanza, il [REDACTED], infine, rappresentava che il [REDACTED] era solito raccogliere i bancali utilizzando un'Ape Car; tuttavia, riferiva di non ricordare se il giorno dell'incidente il predetto mezzo, in uso alla vittima, si trovasse o meno nel piazzale (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 23 settembre 2019, pag. 7-8).

In seguito all'incidente erano, quindi, allertati i soccorsi e sopraggiungeva sul posto il personale sanitario del 118 che, alle ore 11.05, constatava il decesso del [REDACTED] (cfr. copia verbale di intervento del Servizio emergenza 118- Azienda Ospedaliera di Catanzaro, allegata al verbale di udienza del 27 febbraio 2023).

Sopraggiungevano, altresì, gli U.P.G. della sezione N.I.S.A., i militari in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Marcellinara, gli U.P.G. dello Spisal e il medico legale, incaricato come ct dal Pm di turno, ivi pure presente.

Venivano quindi effettuati i necessari accertamenti di polizia giudiziaria.

Ed invero, in ordine alle attività compiute dagli operanti di Pg intervenuti *in loco*, [REDACTED] [REDACTED] - Maresciallo, all'epoca dei fatti in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Marcellinara - escusso all'udienza del 5 novembre 2018, confermava quanto già dichiarato all'udienza del 16 aprile 2014.

Egli premetteva di essere arrivato sul posto, unitamente al collega D. [REDACTED], attorno alle ore 12.00 circa, in seguito ad una precipua richiesta di intervento.

Ivi, erano già presenti il Pm di turno e gli U.P.G. della sezione N.I.S.A., coordinandosi con i quali, i militari effettuavano gli accertamenti di propria competenza.

Il [REDACTED] riferiva di aver, innanzitutto, accertato quale fosse lo stato dei luoghi.

Al riguardo rappresentava che, nel piazzale adibito al carico e scarico delle merci, veniva constatata la presenza di altri autocarri parchi in corrispondenza delle relative ribalte.

In particolare, nei pressi della ribalta numero 25 - ove era avvenuto l'incidente mortale - si riscontrava la presenza di un autocarro Iveco, che, da accertamenti successivi, risultava essere di proprietà dell'Impresa individuale [REDACTED] ed essere stato condotto, al momento dell'occorso, da [REDACTED], dipendente della prefata Impresa. Ivi, veniva, altresì, rinvenuto il cadavere di [REDACTED], riverso a terra, a qualche metro di distanza dall'autocarro Iveco. All'interno del perimetro di carico e scarico merci, esattamente tra la ribalta 23 - ove si trovava un rimorchio - e la ribalta 25 - ove era avvenuto l'incidente mortale - quindi, di fianco all'autocarro Iveco, era parchato, inoltre, un ulteriore mezzo, un'Ape Piaggio, che si appurava essere il mezzo in uso al [REDACTED] e con il quale lo stesso si era abusivamente introdotto nel piazzale.

Si constatava, ancora, la presenza nel piazzale di apposita segnaletica orizzontale, ovverosia di strisce continue atte a tracciare il percorso che i conducenti degli autocarri avrebbero dovuto seguire per giungere ad accostarsi a ciascuna ribalta - come, del resto, confermato dal fascicolo fotografico in quell'occasione realizzato e, di seguito, acquisito agli atti.

Si procedeva, quindi, ad effettuare i dovuti rilievi metrici e fotografici e si accertava, inoltre, che l'autocarro Iveco, condotto dal [REDACTED], era sprovvisto di un sistema di segnalazione sonoro e visivo, cioè di quei dispositivi (sensori e telecamere) funzionali a coadiuvare il conducente del mezzo nell'esecuzione della manovra di retromarcia. Sollecitato sul punto - all'udienza del 5 novembre 2018 - in controesame, il [REDACTED] riferiva di non ricordare se, al tempo dei fatti, fosse legalmente imposta l'obbligatorietà di simili dispositivi e, in ogni caso, di non aver egli proceduto a siffatto accertamento (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 11 novembre 2018, pag. 6).

Escusse a *sit* le persone presenti nel sito e, segnatamente, [REDACTED] testimone oculare dell'accaduto, si provvedeva, infine, unitamente agli U.P.G. in servizio presso il NISA, ad eseguire un esperimento: veniva riprodotta la manovra eseguita dal [REDACTED], allo scopo di ricostruire la dinamica del sinistro e, così, di verificare se vi fosse stata o meno visibilità, per come riferito dallo stesso [REDACTED].

Il [REDACTED] seguiva, quindi, nel descrivere l'attività compiuta unitamente al collega e rappresentava di essersi pure avvalso della collaborazione di una persona presente sul posto, alla quale era stato chiesto di collocarsi nel punto in cui era stato rinvenuto il cadavere del [REDACTED]. Nel dettaglio, egli dichiarava: *"abbiamo fatto spostare poco alla volta il mezzo per verificare se dall'interno, dal posto guida si poteva notare, constatare la presenza del soggetto o meno. Effettivamente, secondo la dinamica dell'incidente, del percorso che ha fatto il mezzo, non si vedeva, perché - [REDACTED] - era posizionato proprio dietro ..."* (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 16 aprile 2014, pag. 7-8). Dunque - soggiungeva - in assenza di sensori e telecamere, mediante l'ausilio dei soli specchietti, il conducente dell'autocarro Iveco, muovendosi in retromarcia, non

avrebbe potuto constatare la presenza di un soggetto che si trovasse posizionato proprio dietro al mezzo, in posizione centrale rispetto ad esso. Pertanto, il [REDACTED] concludeva: *"c'è un angolo visivo che non si riusciva a vedere, se - [il [REDACTED]] - era posizionato proprio al centro [...] non si riusciva a vedere dal posto guida, né dallo specchietto destro, né dallo specchietto sinistro"* (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 16 aprile 2014, pag. 8). La fonte, peraltro, rappresentava che l'esperimento era stato condotto *"facendo fermare [l'autocarro Iveco] in più volte per verificare durante il percorso nel piazzale esterno se era possibile verificare o meno la presenza di una persona, e non si vedeva"*. Infine, aveva cura di precisare che siffatto accertamento era stato eseguito solo rispetto al percorso che portava al piano di ribalta numero 25, ove aveva avuto luogo l'incidente (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 16 aprile 2014, pag. 9).

In ordine agli accertamenti espletati sull'autocarro Iveco, in controesame - su precise domande della difesa di [REDACTED] - il teste riferiva che una delle due ante del portellone dell'autocarro era aperta - come risultava dalla foto n. 4, allegata al fascicolo fotografico sottopostogli in visione nel corso della sua escussione; aggiungeva, inoltre, che, alla base del cassone dello stesso autocarro, era stata riscontrata la presenza di *"attacchi"* che risultavano, *prima facie*, compatibili con i segni rinvenuti sulla schiena della vittima (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 16 aprile 2014, pag. 13-14).

Su domanda della difesa di [REDACTED] - il [REDACTED] riferiva, ancora, che l'Ape Piaggio in uso al [REDACTED] si trovava di fianco all'autocarro Iveco, esattamente alla destra dello stesso, così come risultava dalla foto n. 17, sottopostagli in visione nel corso della sua audizione. Il [REDACTED] precisava, però, che la predetta foto ritraeva lo stato dei luoghi, per come rinvenuto dagli operanti di Pg al momento del loro intervento. Tuttavia - soggiungeva - non poteva asserire con certezza che l'Ape si trovasse in quella stessa posizione nell'immediatezza del sinistro; ed invero, al momento del loro arrivo, nel sito erano già presenti molte persone, di talché egli non sapeva se, frattanto, i mezzi fossero stati spostati o meno dalla loro originaria collocazione (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 16 aprile 2014, pag. 15).

Da ultimo, in ordine alle ulteriori attività compiute *in loco*, il teste di Pg riferiva che, sulla base delle *sit* raccolte dalle persone presenti sul posto, egli, unitamente al collega [REDACTED], aveva specialmente provveduto ad identificare e individuare il ruolo svolto, in quel sito produttivo, dai soggetti materialmente implicati nell'occorso, il [REDACTED]; puntualizzava, quindi, che i dovuti accertamenti in ordine ai rapporti intercorrenti tra questi ultimi e la [REDACTED] e/o le ditte operanti nel sito erano stati, invece, eseguiti dagli U.P.G. in servizio presso il NISA e presso lo Spisal. Per quanto di sua competenza, il [REDACTED] aveva, dunque, accertato che il [REDACTED], conducente del mezzo Iveco, era un dipendente dell'Impresa individuale [REDACTED] proprietaria pure del mezzo; il [REDACTED], vittima dell'incidente, invece, non era un lavoratore implicato nell'attività

produttiva esercitata nel sito, ma un soggetto terzo, estraneo alla predetta attività produttiva, che saltuariamente si recava nei pressi dello stabilimento per prelevare pedane rotte o comunque danneggiate nel corso dell'attività (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 16 aprile 2014, pag. 12, e trascrizione del verbale di udienza del 5 novembre 2018, pag. 6-7).

Il dichiarato testimoniale del [REDACTED] veniva corroborato dalle dichiarazioni rese in dibattimento da [REDACTED] - Ispettore, all'epoca dei fatti in servizio presso la Sezione di Pg del NISA - che, escusso all'udienza del 27 maggio 2019, in merito all'intervento compiuto nel sito di Marcellinara, confermava quanto già dichiarato all'udienza del 18 dicembre 2017.

In particolare, la fonte riferiva che, all'atto del sopralluogo, aveva cooperato alle attività espletate dai militari in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Marcellinara. Indi, asseverava che il cadavere del [REDACTED] era stato rinvenuto in prossimità della banchina, ossia nella zona del piazzale ove si svolgevano materialmente le operazioni di carico e scarico merci, deputata pertanto alla movimentazione degli automezzi a ciò preposti.

Soggiungeva che appresa, innanzitutto, la ricostruzione dell'accaduto dalle dichiarazioni del [REDACTED] su delega del Pm di turno, coadiuvato dai militari dell'Arma dei carabinieri, procedeva ad eseguire una simulazione della manovra di retromarcia posta in essere dal [REDACTED]; descriveva, quindi, l'attività compiuta - per come già riferita dal teste [REDACTED] - e dava conto dell'esito della stessa: considerata la posizione in cui era stato rinvenuto il cadavere del [REDACTED] e la compatibilità dei segni riscontrati sul suo corpo con le "sporgenze" individuate sul cassone dell'autocarro Iveco, la dinamica riferita dal [REDACTED] doveva ritenersi verosimile.

In definitiva, *"era quasi impossibile poter vedere cosa ci fosse dietro il camion nel momento in cui uno fa retromarcia, perché [...] la parte di dietro"* - del camion, i. e. dell'autocarro Iveco - *"era un cassone chiuso, alto, e quindi non si poteva riuscire a intravedere cosa ci fosse dietro durante la manovra"*; sul punto, ancora precisava: *"abbiamo proprio simulato la persona dietro il camion e curato questo passaggio...non si vedeva"* (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 18 dicembre 2017, pag. 5-6).

Nel corso della sua escussione, il [REDACTED] dava, inoltre, conto dello stato dei luoghi, illustrando come fosse strutturato, al suo interno, il sito produttivo in cui era avvenuto l'occorso e soffermandosi, specialmente, sulla descrizione del piazzale.

In proposito - sollecitato sia dal Pm, che dalle difese - egli rappresentava quanto di seguito esposto. Il sito non era liberamente accessibile: l'ingresso era delimitato da due cancelli confinanti - uno più grande, riservato agli automezzi, e uno più piccolo, riservato ai pedoni - e comunque risultava presidiato da una guardia giurata, la quale era presente anche il giorno dell'accaduto. Varcati i cancelli, vi era un grande piazzale, attraversato il quale, si accedeva a due diversi settori: in fondo,

erano situati gli uffici; in prossimità dei cancelli, invece, vi era la zona riservata alle operazioni di carico e scarico merci, ossia le banchine, ciascuna delle quali in corrispondenza delle varie serrande di accesso (le *ribalte* o *porte sezionali*). Dunque, benché l'ingresso dei pedoni nel sito fosse separato da quello degli automezzi - dovendo accedere gli uni e gli altri, rispettivamente, da due diversi cancelli - tuttavia, il piazzale si presentava "*unico*", non essendo al suo interno perimetrato e definito il percorso obbligato che avrebbero dovuto seguire i pedoni. Per tale ragione - spiegava la fonte - in seguito al sinistro, gli U.P.G. dello Spisal, riscontrando una violazione della normativa di cui al d. lgs. 81/2008, impartivano ai contravventori le opportune prescrizioni e, in particolare - per quanto d'interesse in questa sede - disponevano che fosse individuato un percorso pedonale autonomo e distinto da quello utilizzato dagli automezzi, tale da non interferire con le attività di manovra degli stessi. La prescrizione era ottemperata nell'immediatezza e il percorso pedonale veniva, poi, realizzato in una zona distante, circa venti metri, da quella in cui si trovava la banchina ove era avvenuto l'incidente ai danni del [REDACTED] (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 18 dicembre 2017, pag. 6-7, 10 e 12-14).



In ordine alle attività di sopralluogo, sollecitato ancora dalla difesa di [REDACTED], il [REDACTED] confermava, infine, che all'interno del piazzale era stata rinvenuta un'Ape, certamente riconducibile al defunto [REDACTED], che si appurava essere - sulla base delle sit raccolte - un soggetto estraneo al sito produttivo e solito recarsi sul posto per raccogliere pedane in disuso (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 18 dicembre 2017, pag. 11).

Concludendo, il [REDACTED] riferiva - come già dichiarato dal [REDACTED] - che gli accertamenti relativi al rispetto della normativa di cui al d. lgs. 81/2008, nonché quelli relativi ai rapporti contrattuali in essere tra la società responsabile del sito, la [REDACTED], e le imprese individuali che ivi operavano erano stati, per competenza, eseguiti dagli U.P.G. dello Spisal e che gli esiti di tutte le attività compiute erano poi stati compendati in un'informativa finale (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 18 dicembre 2017, pag. 7).

Per quanto concerne lo stato dei luoghi, la regolamentazione dell'accesso al sito da parte della clientela, quindi il ruolo del [REDACTED] rispetto alla filiale produttiva, rilevano, altresì, le dichiarazioni rese da taluni lavoratori, a vario titolo, ivi impiegati.

[REDACTED], teste escusso all'udienza del 23 settembre 2019, premetteva che, all'epoca dei fatti, lavorava alle dipendenze dell'istituto di vigilanza [REDACTED] e che, in qualità di addetto alla sorveglianza, presidiava i cancelli d'ingresso del sito produttivo della [REDACTED]

Il [REDACTED] riferiva che, in epoca anteriore all'incidente, i clienti entravano nel sito con le proprie autovetture, per le quali erano previsti appositi e riservati parcheggi; dopo l'incidente, invece, i clienti parcheggiavano le macchine fuori dal sito e vi accedevano a piedi, mediante apposito percorso

pedonale che li conduceva fino agli uffici (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 23 settembre 2019, pag. 14). La circostanza veniva ulteriormente approfondita in controesame, quando la fonte meglio spiegava che all'ingresso del sito vi erano due cancelli e che, prima dell'incidente, i clienti accedevano, sì, con le proprie autovetture, ma *"quando andavano via tutti gli autisti"* dei camion; precisava, infatti, che agli uffici riservati al rapporto con la clientela si accedeva dal *"primo cancello di sotto"* e che essi si trovavano nella stessa ala dello stabile in cui circolavano i camion (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 23 settembre 2019, pag. 16). Tuttavia - seguiva la fonte nel corso del riesame - l'accesso dei clienti al sito era consentito in una fascia oraria diversa da quella in cui vi accedevano i camion; ed invero, la clientela poteva accedervi dalle ore 9.30 in poi e, da quell'ora, *"al cancello di sotto non c'era più nessun pericolo"*: in quel momento, camion e pedoni non potevano trovarsi insieme (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 23 settembre 2019, pag. 16-17).

Il [REDACTED] riferiva, poi, sul ruolo del [REDACTED] presso la filiale della [REDACTED]. Sul punto, egli precisava di non essere presente il giorno dell'incidente, ma di conoscere il [REDACTED], per averlo visto saltuariamente recarsi nei pressi del sito produttivo allo scopo di ritirare, da un cassone situato all'esterno dello stabile, delle pedane (bancali rotti).

Il teste soggiungeva, inoltre, che, in più occasioni, il [REDACTED] aveva pure tentato, senza riuscirvi, di entrare all'interno dello stabile: prontamente bloccato dal Noto davanti al cancello era stato, poi, allontanato dal sito; ed invero, la filiale non era liberamente accessibile proprio perché, al suo interno, vi erano furgoni e camion in movimento.

La fonte riferiva, ancora, che in tre occasioni aveva, invece, personalmente accompagnato il [REDACTED] all'interno del sito, conducendolo fino al cancello, lato strada, vecchia 280, alla terza porta, ove ad attenderlo vi era un tale [REDACTED] che provvedeva a consegnargli i bancali rotti (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 23 settembre 2019, pag. 12-14). In controesame, sollecitato sul punto dal Pm, il [REDACTED] puntualizzava che il cancello presso il quale aveva accompagnato il [REDACTED] non dava accesso alla zona in cui si verificava successivamente il sinistro; si trattava di un altro cancello, collocato più sopra, che consentiva di accedere ad una diversa zona dello stabile (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 23 settembre 2019, pag. 15).

Il [REDACTED] era, dunque, soggetto noto ai lavoratori, a vario titolo, impiegati presso la filiale della [REDACTED] egli non era né un lavoratore, né un cliente.

Ed invero, anche [REDACTED], all'epoca dei fatti ivi impiegato in qualità di SPC (supervisore presa consegne) - escusso all'udienza del 23 settembre 2019 - confermava l'assoluta estraneità del [REDACTED] al sito produttivo.

Nel corso della sua escussione, il teste riferiva di aver visto, qualche volta, il [REDACTED] all'esterno del sito della [REDACTED] ove questi si recava per raccogliere *"scarti di pedane"*, che venivano riposti

all'interno di un container, adiacente allo stesso sito. Egli precisava di non averlo personalmente mai visto all'interno del sito; ed infatti, non essendo esso liberamente accessibile (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 23 settembre 2019, pag. 19) *"nessuno può entrare e uscire [...] a piacimento"*. A tal proposito, l'██████ rammentava, addirittura, di aver rappresentato la cosa anche al nipote del ██████ - con il qual era in rapporti di amicizia - quando, in un'occasione, questi lo aveva interrogato in ordine ai motivi dell'allontanamento di suo nonno dal sito (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 23 settembre 2019, pag. 18).

Sullo stato del sito produttivo, sulla regolamentazione dell'accesso al pubblico, nonché sulle misure prevenzionistiche ivi adottate in materia di sicurezza del lavoro e sul relativo riparto di competenze tra la ██████ e le varie Imprese individuali da questa incaricate, riferivano poi i cc. dd. Padroncini.

██████ - teste escusso all'udienza del 24 gennaio 2022 - premetteva di essere stato titolare, all'epoca dei fatti, di un'Impresa individuale esercente l'attività di trasporto merci e di essere stato proprietario di un camion, sebbene, attualmente, non ne possedesse più alcuno. 

Soggiungeva, quindi, di aver lavorato nel sito di interesse e di conoscere l'odierno imputato, ██████, svolgendo, come questi, attività di trasporto merci su strada per conto della stessa società, la ██████

Nel corso della sua escussione, il teste rappresentava che il rapporto con la società si fondava essenzialmente sulla *"fiducia"*, quindi su accordi *"verbali"*, in forza dei quali la responsabilità del piazzale rientrava, a suo dire, tra le competenze della ██████

Nel dettaglio, ██████ riferiva che, benché fosse stato formalmente stipulato un contratto scritto, egli non lo aveva mai letto; quindi, non sapeva dire se pure alla stregua delle clausole contrattuali la responsabilità del piazzale figurasse tra le competenze della società (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 24 gennaio 2022, pag. 4).

In controesame - su domanda della difesa di ██████ soggiungeva che in sede di sottoscrizione del contratto, egli non aveva preso visione di alcuna documentazione relativa alla regolamentazione della sicurezza sul lavoro all'interno del piazzale: non aveva mai visionato né il DUVRI, né il DVR (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 24 gennaio 2022, pag. 5).

██████, escusso all'udienza del 5 dicembre 2022, rendeva dichiarazioni di analogo tenore contenutistico.

Anch'egli riferiva di essere stato, all'epoca dei fatti, titolare di una ditta, *rectius* di una cooperativa, esercente attività di trasporto merci e di aver lavorato, in tale qualità, per conto della ██████, operando nel sito di Marcellinara, ubicato in contrada Serramonda.

Spiegava, quindi, di essere stato un “padroncino” e di essersi occupato dell’attività di carico e scarico merci e della relativa consegna (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 5 dicembre 2022, pag. 4).

In tema di sicurezza sul lavoro, egli dichiarava di non sapere come fossero ripartite le competenze in ordine al piazzale interno al sito operativo di Marcellinara e di ignorare, pertanto, a chi fosse imputabile la responsabilità dell’incidente.

Ed invero - come il G [REDACTED] - precisava di aver stipulato un contratto di trasporto con la [REDACTED], ma di non averlo mai letto; confermava, quindi, che i rapporti con la [REDACTED] erano di tipo fiduciario, fondandosi sulla reciproca conoscenza personale (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 5 dicembre 2022, pag. 4-5).

Con riguardo, poi, alla vicenda per cui è processo, la fonte premetteva che, sebbene il giorno dell’occorso non fosse presente nel sito, tuttavia era stata notiziata dell’accaduto.

Seguitava, quindi, nel riferire come fosse regolamentato l’accesso al piazzale, confermando che il contenuto delle propalazioni rese dai testi già escussi: l’accesso era consentito solo alle persone autorizzate e, segnatamente, ai “padroncini” e agli addetti agli uffici della [REDACTED]. L’accesso ad altre persone - seguitava la fonte - poteva avvenire solo dopo che tutti gli automezzi fossero usciti dal sito per effettuare le consegne, quando il piazzale era libero e, in ogni caso, previa autorizzazione di un addetto agli uffici, che ne dava, poi, comunicazione alla guardia giurata preposta all’ingresso. (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 5 dicembre 2022, pag. 4). Sul punto, il [REDACTED] soggiungeva che, siccome gli addetti alla sorveglianza seguivano una regolare turnazione, quantunque egli non si trovasse nel sito, poteva, per certo, dire che anche il giorno dell’occorso era presente la guardia giurata (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 5 dicembre 2022, pag. 5).

Sulle stesse circostanze, veniva poi esaminato [REDACTED] - teste escusso all’udienza del 27 febbraio 2022.

La fonte premetteva di conoscere l’odierno imputato, [REDACTED], per aver svolto anch’egli attività di carico e scarico merci per conto della [REDACTED].

Specificava, quindi, di essere titolare di una ditta individuale e proprietario di un autocarro.

Ed invero, il giorno dell’incidente, il [REDACTED] si trovava in compagnia del [REDACTED] quando questi riceveva una telefonata: i due si avviavano verso il sito produttivo di Marcellinara, ove il [REDACTED] appurava l’accaduto, che il [REDACTED] - a suo dire - nell’immediatezza, non gli aveva riferito.

Nel corso della sua escussione il teste, esaminato in ordine alla regolamentazione degli accessi al sito, riferiva che, per quanto di sua conoscenza, nessuno aveva l’autorizzazione ad entrare, a meno che non si trattasse del direttore o non fosse persona appositamente autorizzata, tant’è che l’ingresso era presidiato da una guardia giurata (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 27 febbraio 2022, pag. 4).

La fonte precisava che il sito aveva un unico accesso, che l'ingresso era presidiato notte e giorno da una guardia giurata (e così avveniva da circa 35 anni), che la guardiola si trovava ubicata a circa due o tre metri dal cancello d'ingresso e che, in ogni caso, il sistema di sicurezza presupponeva anche l'esibizione di un tesserino identificativo (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 27 febbraio 2022, pag. 5-6).

Il [REDACTED] riferiva che, nel sito, era presente anche la cartellonistica, ma non ricordava esattamente se ci fosse un preciso cartello che vietasse l'accesso ai non autorizzati (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 27 febbraio 2022, pag. 6).

In ordine al [REDACTED] la fonte riferiva di averlo visto molte volte, all'interno dello stabile, raccogliere pedane con un tre ruote e confermava, con sicurezza, che questi non era un lavoratore impiegato presso la filiale di Marcellinara.

Esaminato, poi, sull'obbligatorietà per gli automezzi di dotarsi di appositi dispositivi di ausilio alle manovre, il [REDACTED] dichiarava che, per quanto di sua conoscenza, il dispositivo sonoro, all'epoca dei fatti, non era obbligatorio e che anche il camion di sua proprietà ne era sprovvisto. Precisava di non sapere cosa prescriveva, al tempo, la relativa normativa, ma che, in occasione delle revisioni annuali del suo mezzo - in circa 30/40 anni di attività - nessuno mai gliene aveva segnalato la necessità, se non in tempi recenti (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 27 febbraio 2022, pag. 5).

Più in generale, in tema di sicurezza sul lavoro, il teste dichiarava che tutti gli addetti al carico e scarico merci venivano regolarmente informati e formati su come effettuare le relative operazioni di carico e scarico (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 27 febbraio 2022, pag. 6).

Sull'attuazione della normativa sulla sicurezza del lavoro nel sito produttivo di Marcellinara, con particolare riferimento alle misure da adottarsi - e, nel caso di specie, adottate - all'interno del piazzale allo scopo di evitare il rischio specifico di investimento e schiacciamento di persone, veniva, infine, escusso - all'udienza del 13 giugno 2022 - [REDACTED] consulente tecnico incaricato dalla difesa di [REDACTED]

Il dichiarato testimoniale del [REDACTED] compendia gli esiti dell'attività da lui espletata nel 2010, poco dopo l'occorso, e dettagliatamente illustrata nella relazione a sua firma, acquisita agli atti all'esito della sua escussione.

In particolare, in qualità di amministratore delegato e direttore tecnico di una società che si occupa di consulenza sulla sicurezza del lavoro, questi aveva esaminato tutta la documentazione afferente alle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro adottate dall'allora [REDACTED], e, per le rispettive competenze, dall'Impresa individuale [REDACTED], nonché gli atti del fascicolo processuale.

Alla disamina di detta documentazione si aggiungeva, inoltre, il sopralluogo realizzato il 23 febbraio 2011 presso il sito di Marcellinara, in occasione del quale il ct effettuava i necessari rilievi (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 13 giugno 2022, pag. 4, nonché relazione di consulenza tecnica in atti, pag. 4).

Preliminarmente, egli svolgeva alcune considerazioni sul ruolo del [REDACTED] rispetto al sito *de quo*. A tal riguardo, la fonte evidenziava come la p.o. fosse persona del tutto estranea al ciclo produttivo della [REDACTED], quindi, alla filiale ubicata nella zona industriale di Marcellinara. Ed invero, il [REDACTED] ivi si trovava per aver dolosamente infranto i divieti di accesso segnalati ed esposti all'interno del piazzale, sicché, a detta del [REDACTED] quanto avvenuto nel sito d'interesse doveva qualificarsi come *"un incidente all'interno del luogo di lavoro, ma non un incidente sul lavoro"*. Pertanto - seguiva la fonte - la normativa speciale sulla sicurezza del lavoro aveva una pertinenza limitata rispetto al caso di specie, non avendo il [REDACTED] alcun tipo di rapporto, né diretto, né indiretto, con la [REDACTED]: non era né un lavoratore dell'azienda, né persona altrimenti chiamata ad operare per conto della stessa (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 13 giugno 2022, pag. 4, nonché relazione di consulenza tecnica in atti, pag. 6).

Ciò premesso, il ct riferiva, poi, per quanto di sua competenza, in ordine alla normativa applicabile nel sito della [REDACTED] e, in particolare, all'interno del piazzale nel quale si era verificato l'incidente mortale ai danni del [REDACTED].

Egli dava subito conto dell'esito della sua attività, evidenziando che la politica della [REDACTED] certamente poteva dirsi orientata al rispetto, puntuale e rigoroso, delle norme attinenti alla gestione della sicurezza sul lavoro.

Ed infatti, la [REDACTED] aveva a tal fine predisposto: un organigramma funzionale, dal quale si evincevano chiaramente i compiti e le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti; un piano di sicurezza, fondato su un documento di valutazione dei rischi analitico; un documento di valutazione dei rischi interferenziali, con riguardo alla gestione degli appalti e dei servizi esterni; un articolato piano formativo per tutto il personale, che superava addirittura i vincoli imposti dalla legge; un servizio di guardiania per il controllo degli accessi e delle recinzioni del sito; una serie di riunioni e di attività di coordinamento periodiche.

Dunque, la [REDACTED] in via cautelativa, aveva adottato misure più rigorose rispetto a quelle normativamente previste per il tipo di attività esercitata. Infatti, benché, a rigore, per l'attività di trasporto, la normativa consentisse di adottare modelli di gestione del rischio più flessibili, la società, nel caso di specie, si era invece uniformata al più articolato regime previsto in materia di appalti ai sensi dell'art. 26, d. lgs. 81/2008, adottando un documento unico di valutazione dei rischi

interferenziali, nel quale venivano precipuamente regolamentate le specifiche attività da espletarsi all'interno del piazzale (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 13 giugno 2022, pag. 5).

Né siffatte conclusioni potevano dirsi in alcun modo smentite dalle contestazioni elevate dall'Asl in conseguenza dell'occorso: non v'era alcun nesso di correlazione o causalità tra le misure di sicurezza integrative e migliorative, in tale occasione, imposte dall'Asl e l'incidente, nella specie, avvenuto ai danni del [REDACTED]

Il ct seguiva, quindi, nell'argomentare le valutazioni dinanzi esposte.

In via preliminare, egli rammentava che l'incidente per cui è processo era avvenuto nel piazzale, e, segnatamente, nella zona delle banchine di carico e scarico, in un orario (compreso tra le ore 10.00 e le ore 11.00) in cui non si svolgevano particolari attività e non v'era, quindi, confusione; infatti, le fasce orarie maggiormente critiche all'interno del piazzale erano due: al mattino presto, dalle ore 5.30 alle ore 8.30, e la sera, in prossimità della chiusura del sito, quando terminavano le attività.

Di contro, egli rappresentava che l'occorso si verificava quando nel piazzale vi era un solo mezzo in movimento, quello di proprietà dell'Impresa individuale [REDACTED] condotto in retromarcia da un suo dipendente, [REDACTED]; inoltre, soggiungeva che la zona del piazzale in cui precipuamente si consumava l'occorso - la banchina di carico e scarico merci - era assolutamente interdetta al personale a terra.

Cionondimeno - spiegava ancora il ct - il DUVRI predisposto dalla [REDACTED] valutava e prevedeva, con riferimento all'area suddetta, il rischio di schiacciamento di persone, correlato all'esecuzione della manovra di retromarcia necessaria ad accostare l'autocarro al piano di ribalta e, per l'effetto, regolamentava la procedura da seguirsi, disponendo che, in caso di scarsa visibilità, il conducente del mezzo dovesse avvalersi di un ausiliario, a terra, della società committente (la [REDACTED] che lo guidasse, tenendosi a debita distanza dal mezzo, nell'esecuzione della manovra *de qua* (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 13 giugno 2022, pag. 6).

La circostanza veniva, dal [REDACTED], dettagliatamente approfondita nel corso della sua audizione: tale rischio, per vero, veniva valutato in relazione ad una precipua evenienza, quella in cui il mezzo dovesse essere condotto in retromarcia e le banchine, cioè le corsie preposte al carico e scarico merci, fossero occupate dagli altri automomezzi, di per sé molto lunghi.

Quindi, a suo dire, il sinistro verificatosi nel caso di specie non era concretizzazione del rischio specifico previsto e regolamentato nel DUVRI: *“non era il caso in questione, ma quel rischio si valuta così, perché quando vi è un mezzo che deve entrare in retromarcia e infilarsi tra due mezzi autoarticolati, in quel caso, la visibilità è molto scarsa. Allora in quel caso, l'autista del mezzo, in quella situazione ipotetica, deve chiedere assistenza, per poter eseguire la manovra in retromarcia, senza fare, tra l'altro incidenti anche scontrandosi con eventuali altri mezzi parcheggiati. Ma non è*

questa la situazione in caso, perché non vi era alcun altro mezzo parcheggiato” (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 13 giugno 2022, pag. 7-8). Infatti - proseguiva il [REDACTED] nel caso di specie, l'autista non aveva bisogno di avvalersi dell'ausiliario a terra, preposto dalla società committente, “perché vi era solo la presenza di questa ape che era utilizzata dalla persona che ha subito l'incidente, però il piazzale era libero e io penso che, sicuramente, l'autista della ditta [REDACTED] ha valutato di non essere necessario avere assistenza a terra. In ogni caso, è una valutazione che deve fare l'autotrasportatore che sta eseguendo la manovra” (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 13 giugno 2022, pag. 8).

Ad ogni modo - soggiungeva, ancora, la fonte - il DUVRI così elaborato veniva consegnato alla ditta [REDACTED] che, ne replicava il contenuto nell'ambito del proprio DVR, predisponendo le medesime misure di sicurezza all'uopo già approntate dalla [REDACTED].

Il DUVRI era, infatti, allegato a tutti i contratti di trasporto stipulati tra la [REDACTED] e le Imprese Individuali operanti nel sito di Marcellinara, ivi compreso quello stipulato con la ditta [REDACTED], di guisa che a tutti i fornitori veniva imposta l'osservanza di dette cautele.

La [REDACTED], in tal modo ottemperava a quegli obblighi informativi che l'art. 26, d. lgs. 81/2008 pone a carico del committente nell'ambito degli appalti; siffatta disciplina veniva di fatto estesa all'attività di trasporto (assimilabile, invece, al servizio di fornitura materiali, di per sé escluso dalla categoria dei contratti di appalto o d'opera o di somministrazione).

A questo punto - concludeva il [REDACTED] - rientrava nella sfera di competenza e responsabilità della ditta [REDACTED] formare e informare, a sua volta, i suoi autisti dell'esistenza del regolamento del piazzale e delle procedure imposte per evitare i rischi connessi all'esecuzione delle manovre in retromarcia (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 13 giugno 2022, pag. 6, nonché relazione di consulenza tecnica in atti, pag. 14).

Quindi, il [REDACTED] seguiva sul tema della formazione dei lavoratori e sugli obblighi che correlativamente gravano sul datore di lavoro.

Tenuto conto dei rapporti contrattuali esistenti tra la [REDACTED] e la ditta individuale [REDACTED] il ct rappresentava che [REDACTED] (delegato effettivo del sito di Marcellinara per conto della [REDACTED]), nei limiti delle sue competenze, aveva ottemperato anche agli obblighi relativi alla formazione dei dipendenti. Infatti - spiegava - quando si affidano lavori a terzi, trova applicazione l'art. 26, d. lgs. 81/2008 e non, invece, gli artt. 36 e 37 del prefato decreto.

Ne consegue che l'obbligo gravante sul committente, che ha la disponibilità giuridica del sito, è quello di informare - a mezzo DUVRI - l'appaltatore delle regole che ivi devono applicarsi; la qual cosa era avvenuta nel caso di specie: il DUVRI era stato redatto dalla [REDACTED] e, poi, firmato e recepito dalla ditta [REDACTED] nel proprio DVR. Tuttavia - seguiva - compete, poi, al datore di lavoro

della ditta appaltatrice, in applicazione degli artt. 36 e 37, d. lgs. 81/2008, garantire informazione e formazione dei propri dipendenti, assicurandosi che le istruzioni impartite e ricevute dal committente vengano conosciute e applicate dal personale alla sua diretta dipendenza. D'altronde - concludeva sul punto - non sarebbe ipotizzabile, né logicamente attuabile che il committente, nella specie il datore di lavoro della [REDACTED], si occupi direttamente della formazione del personale dipendente di altra ditta, nella specie la [REDACTED] vieppiù considerato che i trasportatori si avvalgono, ogni giorno, di autisti diversi (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 13 giugno 2022, pag. 8).

Peraltro - aggiungeva - per guidare questi autoarticolati è necessario conseguire la patente C. Dunque, sotto questo profilo, il [REDACTED] quale datore di lavoro, avrebbe potuto attendersi dai propri dipendenti una formazione necessaria e sufficiente a fronteggiare i rischi che derivano dalla guida di automezzi di tal fatta, trattandosi di rischi che già le norme del C.d.S. mirano ad evitare (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 13 giugno 2022, pag. 9).

Ciò chiarito, il ct riferiva sulle tre contestazioni sollevate dall'Asl, argomentando puntualmente le conclusioni già anticipate: le violazioni riscontrate non avevano alcuna attinenza con i fatti per cui è processo; tutte le misure di sicurezza imposte dall'Asl, seppure adottate prime dell'incidente, non avrebbero ovviato alla verifica del sinistro, per come ricostruito.

La nomina di un responsabile del piazzale - figura assente nel sito di Marcellinara - non avrebbe potuto spiegare alcuna efficacia impeditiva dell'evento *hic et nunc* realizzatosi: il sinistro si verificava quando all'interno del piazzale vi era un solo mezzo in movimento, quello della ditta [REDACTED] [REDACTED], laddove, invece, siffatta figura sarebbe stata, di per sé, funzionale al coordinamento della circolazione dei mezzi e, più in generale, delle attività espletate all'interno del piazzale.

Parimenti è a dirsi con riguardo alla nomina di un referente addetto a controllare l'ingresso nel sito di mezzi e persone. Siffatto presidio, da un lato, non era correlato al rischio specifico di schiacciamento di persone nel corso della manovra di retromarcia (rischio, di contro, valutato, previsto e regolamentato nel DUVRI, per come sopra riferito); dall'altro, era già stato ottemperato dalla [REDACTED] [REDACTED], avendo la stessa predisposto apposito servizio di guardiania.

Analogamente deve argomentarsi sull'individuazione di un percorso pedonale sicuro. Esso, invero, sarebbe servito a regolare il passaggio a piedi di dipendenti e clienti che, non trovando parcheggi disponibili all'interno del sito, avessero parcato il proprio mezzo all'esterno.

Tuttavia - osservava il [REDACTED] - siffatta misura, non ancora adottata all'epoca dei fatti, non avrebbe comunque spiegato efficacia impeditiva dell'incidente in concreto verificatosi: il percorso, ove pure esistente, avrebbe garantito l'accesso sicuro agli uffici, collocati in una zona diversa da quella avuta di mira dal [REDACTED]; il [REDACTED] non se ne sarebbe comunque servito, essendo entrato nel sito, non a piedi, ma a bordo del suo automezzo; in ultimo, ove pure realizzato, esso sarebbe stato

necessariamente ubicato in una zona diversa e distante da quella in cui aveva avuto luogo l'occorso. Sul punto, il ct illustrava che, infatti, il passaggio pedonale, di poi, realizzato per ottemperare alle contestazioni dell'ASL, partiva dal cancello d'ingresso e seguiva il percorso della recinzione, cioè il perimetro del lotto, conducendo fino agli uffici; invece, il piazzale che, oltrepassato il cancello carraio, conduceva alle banchine di carico e scarico merci, si indirizzava nella zona opposta, distando le banchine alcune decine di metri rispetto al percorso pedonale segnalato a terra (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 13 giugno 2022, pag. 7, nonché relazione di consulenza tecnica in atti, pag. 26-27).

Da ultimo, il Ct riferiva sulla violazione della normativa relativa alle "macchine operatrici", evidenziandone l'inconferenza rispetto al caso di specie: la definizione tecnica presupposta dalle norme in parola - esponeva la fonte - include le sole macchine interessate al processo produttivo lavorativo, tra le quali non possono certamente includersi gli automezzi preposti al trasporto merci (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 13 giugno 2022, pag. 9).

Pertanto, il teste concludeva che alla [REDACTED] non si potesse imputare alcuna omissione relativa agli investimenti necessari a fronteggiare il tema della sicurezza all'interno del piazzale. Al contrario, la società adottava un modello organizzativo e gestionale conforme a quello richiesto per gli enti ai sensi del d. lgs. 231/2001, effettuava investimenti ulteriori rispetto a quelli strettamente previsti dalla legge, adottava piani informativi supplementari, predisponendo riunioni di coordinamento per la sicurezza, organigrammi dettagliati in ordine a compiti, deleghe e responsabilità, affiggeva, poi, alle bacheche aziendali chiari scritti documentati (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 13 giugno 2022, pag. 10).

Del resto, a conforto di tali valutazioni, il [REDACTED] riferiva che l'infortunio per cui è processo rappresentava un *unicum* nel sito della [REDACTED]. Infatti, dal registro infortuni aziendale, emergeva che, su un arco temporale di circa 30 anni di attività, in quella filiale, non si erano mai verificati incidenti in danno di terzi estranei al sito produttivo e che gli incidenti avvenuti in danno di lavoratori erano stati episodici e poco rilevanti (comportando sempre una prognosi al di sotto dei 40 giorni) e, comunque, si erano verificati negli spazi interni dello stabile, esattamente nel magazzino, in occasione della movimentazione delle merci, ma mai nel piazzale esterno (cfr. trascrizioni verbale di udienza del 13 giugno 2022, pag. 10).

Così ricostruite le risultanze istruttorie, per quanto concerne la posizione di [REDACTED], gli esiti dell'istruttoria dibattimentale non consentono di ritenere acclarata la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto al capo A) della rubrica.

Ed invero, al giudicabile viene contestato di aver colposamente cooperato - con [REDACTED] e [REDACTED] - a cagionare la morte di [REDACTED]. Precipuamente, secondo

l'ipotesi accusatoria, egli, quale delegato effettivo presso la filiale della [REDACTED] sita in Marcellinara, avrebbe omesso di imporre e controllare l'applicazione - anche da parte delle imprese subappaltatrici - delle misure prevenzionistiche preordinate ad evitare il rischio di schiacciamento di persone nel corso delle manovre eseguite, in retromarcia, dagli autocarri in movimento nel piazzale; inoltre, quale datore di lavoro e per quanto di sua competenza, avrebbe omesso di informare e formare il personale dipendente e, più in generale, tutti collaboratori, delle procedure necessarie ad evitare il suddetto rischio.

Pertanto, sul presupposto del riconoscimento, in capo al prevenuto, di una posizione di garanzia, all'Imbrenda viene contestata una condotta omissiva colposa, tanto sotto il profilo della colpa generica, quanto sotto il profilo della colpa specifica per avere egli violato le norme cautelari richiamate nell'editto accusatorio.

Onde vagliare la corretta qualificazione giuridica dei fatti, per come sopra ricostruiti e accertati, in via preliminare, giova soffermarsi sulla c.d. aggravante prevenzionistica di cui all'art. 589, c. 2, c.p., nel solco dell'interpretazione progressivamente tracciata dalla Suprema Corte.

La norma dinnanzi citata - nel testo *ratione temporis* vigente e *in parte qua* rimasto invariato - prevede una circostanza aggravante (c.d. indipendente e ad effetto speciale) che accede al reato di omicidio colposo per l'ipotesi in cui le regole cautelari violate siano preordinate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'integrazione della circostanza *de qua* presuppone, anzitutto, la titolarità di una qualifica soggettiva, quella di datore di lavoro, da intendersi nell'ampia accezione accolta dalla giurisprudenza e recepita, poi, dal legislatore nella normativa di settore (d. lgs. 81/2008).

È noto, infatti, che all'esito di un percorso evolutivo, la Suprema Corte, ricusati gli approcci estremi - di tipo squisitamente formalistico ovvero meramente funzionalistico - ha prediletto un approccio mediano, di tipo organicistico, che meglio consente di contemperare il rispetto dei principi di legalità e di personalità della responsabilità che, egualmente, presidiano la materia penale.

In quest'ordine di idee, la giurisprudenza di legittimità, onde assicurare istanze di certezza, da un lato, e ripudiare forme di responsabilità oggettiva ("da posizione"), dall'altro, ha, entro certi limiti, riconosciuto rilevanza al principio di effettività: datore di lavoro è chi effettivamente esercita le funzioni, purché tale esercizio abbia fonte formale nell'organigramma aziendale, e non già in un qualsiasi atto interno; di talché la qualifica in discorso pertiene non solo a chi è civilisticamente titolare del rapporto di lavoro, ma anche a chi, "formalmente" investito della funzione - sulla base dell'organigramma aziendale - effettivamente la esercita.

La titolarità di detta qualifica, ai fini della disciplina che ci occupa, consente l'individuazione del soggetto "garante" del rischio lavorativo.

Il tema interessa, peculiarmente, le cc.dd. organizzazioni complesse, ove, in ragione della necessaria ripartizione dei compiti e, correlativamente, delle sfere di rischio e responsabilità, più sono i destinatari delle norme antinfortunistiche.

A riguardo, sovengono gli approdi della più recente giurisprudenza di legittimità: garante è il gestore del rischio, cioè la persona fisica chiamata a governare, in relazione al ruolo assunto, una determinata sfera di rischio lavorativo, che conforma il contenuto dei suoi obblighi di sicurezza e, ad un tempo, segna il limite delle sue responsabilità.

In siffatta accezione, la posizione di garanzia ha, all'evidenza, assunto una connotazione più ampia. Tale categoria giuridica, elaborata in relazione alla responsabilità omissiva impropria (quale presupposto dell'equivalenza normativa di cui all'art. 40, c. 2, c.p.) è stata progressivamente intesa come gestione di un'area del rischio, assumendo, così, rilevanza anche in ambito commissivo: pure per le condotte commissive deve definirsi l'area del rischio che ciascuno è chiamato a gestire e che, di riflesso, delimita la sfera di responsabilità individuale; di talché la condotta sopravvenuta interrutiva del nesso causale, ai sensi dell'art. 41, c. 2, c.p., sarà quella che si appalesi eccentrica rispetto al rischio che l'agente era chiamato a governare (*cf.* S.U. 24/04/2014, n. 38343 *Espenhahn* e altri).

Ciò premesso, tenuto conto delle condotte nella specie contestate, è bene, altresì, rammentare che, alla stregua dell'art. 40, c. 2, c.p., la titolarità di obblighi di garanzia (di protezione o di controllo) presuppone la preesistenza, rispetto alla situazione di pericolo, di correlati poteri giuridici impeditivi (di vigilanza o di intervento); fermo restando che il rimprovero di responsabilità penale presuppone, in ogni caso, la possibilità materiale del garante di compiere l'azione idonea ad impedire l'evento (*ad impossibilia nemo tenetur*).

Quanto, poi, alla tipologia di regole cautelari evocate dall'art. 589, c. 2, c.p., nel solco di un'interpretazione oramai consolidata, non si ritiene necessaria la violazione di una prescrizione specifica, essendo, invece, sufficiente la violazione della generica regola di prudenza e diligenza che presiede all'esercizio dell'attività *lato sensu* lavorativa.

Ed invero, secondo il diritto vivente, l'aggravante in parola è integrata quando l'evento dannoso si è verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 c.c. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori (*cf.*, *ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 17/05/2010, n. 18628). Dalla norma civilistica ora citata discende, infatti, un preciso obbligo dell'imprenditore: egli, in qualità di garante della sicurezza sui luoghi di lavoro e in relazione al tipo di lavoro da espletare, è tenuto ad eliminare ogni fonte di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.

Più in generale, secondo l'indirizzo tradizionale della giurisprudenza di legittimità, la locuzione *"norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"* (che figura pure nell'art. 590 c.p.) deve essere intesa come comprensiva di tutte quelle disposizioni che - contenute o meno nella legislazione di settore - direttamente o indirettamente perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali o che, comunque, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi (Cass. pen., Sez. IV, n. 5327 del 7/3/1978, Sottilotta, rv. 138904; Cass. pen., Sez. IV, n. 4477 del 14/12/1981, dep. 1982, Galbiotti, Rv. 153473).

In definitiva, deve trattarsi di regole cautelari che siano teologicamente orientate ad eliminare o ridurre, non già un generico rischio di (eventi intermedi in quanto prevedibilmente produttivi) di morte - o lesioni - bensì, specificamente, un rischio connesso all'attività lavorativa, che ridondi in eventi dannosi per i lavoratori o per soggetti a questi assimilabili (*cfr.*, di recente, Cass. pen., Sez. IV, 06/09/2021, n. 32899).

Pertanto, volgendo lo sguardo ai fatti per cui si procede, è indubbio che la violazione di un precetto antinfortunistico può anche risolversi nella violazione di norme del CdS, qualora esse siano preordinate ad evitare che, in ambiente di lavoro o in occasione di lavoro, si verifichino pregiudizi per i lavoratori e i terzi ad essi assimilati.

Quanto, poi, agli ulteriori presupposti di applicabilità dell'aggravante, accedendo essa ad un reato colposo, va da sé la necessità che si accerti la colpa in tutte le sue componenti, quella c.d. oggettiva (o normativa) e quella c.d. soggettiva (o psicologica).

A tal proposito, tenuto conto della contestazione formulata nell'editto accusatorio, è d'uopo soffermarsi, brevemente, sulla cooperazione colposa.

Essa ricorre ove più soggetti concorrono, con la propria condotta, alla commissione di un reato, occorrendo, sotto il profilo soggettivo, che ciascuno abbia consapevolezza della convergenza della propria condotta con quelle altrui; per l'esattezza, è necessaria la coscienza e volontà di concorrere alla condotta violatrice delle norme cautelari, nonché la previsione o, quantomeno, la prevedibilità ed evitabilità dell'evento lesivo.

Peraltro, per arginare il rischio di un'incontrollata estensione dell'area della punibilità in contesti in cui la tipologia di attività esercitata presuppone il coinvolgimento di più soggetti, la Suprema Corte è addivenuta ad una tipizzazione dei casi in cui detta consapevolezza può dirsi sussistente: *"occorre cioè che il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio, o almeno sia contingenza oggettivamente definita senza incertezze e pienamente condivisa sul piano della consapevolezza"*. In tali contesti - si spiega - il comune coinvolgimento nella gestione del rischio legittima la pretesa di un'interazione prudente, preordinata a che ciascun soggetto agisca tenendo conto del ruolo e della condotta altrui secondo una razionale e

giustificata deviazione rispetto al principio di affidamento e di autoresponsabilità (così, S. U. 38343/2014). In altri termini, insorge un'ulteriore regola cautelare: quella che impone a ciascuno di tenere conto di come la propria condotta interagisca con quella degli altri, incidendo sul bene comune protetto.

Ciò chiarito in punto di diritto, nel caso di specie, il compendio probatorio acquisito, comprensivo tanto del dichiarato testimoniale, quanto degli atti acquisiti al fascicolo processuale, non ha consentito di accertare in capo all'Imbrenda alcuna delle omissioni a lui contestate.

In primo luogo, non può rimproverarsi al prevenuto di aver ommesso di valutare e, per l'effetto, di predisporre misure volte a fronteggiare il rischio specifico di schiacciamento di persone all'interno del piazzale.

Di contro, risulta pienamente accertato che la [REDACTED] e, per essa, [REDACTED], delegato effettivo per la sede di Marcellinara, ha adeguatamente adempiuto ai propri doveri cautelari, predisponendo all'uopo tutti gli strumenti idonei a gestire il rischio *de quo*.

L'odierno imputato, infatti, nella sua qualità di rappresentante legale della predetta società, a mezzo dell'elaborazione del DUVRI, aveva, innanzitutto, effettuato una mappatura dei rischi interferenziali connessi alle attività espletate nel sito d'interesse, con ciò addirittura conformandosi ad uno standard di diligenza più elevato rispetto a quello che la vigente normativa richiedeva - e richiede - in relazione all'attività da lui esercitata.

Depongono in tal senso le dichiarazioni rese dal ct, [REDACTED], il quale ha rappresentato che la società e, per essa, il suo legale rappresentante, Imbrenda, redigendo il DUVRI, aveva di fatto applicato il regime, più rigoroso, che l'art. 26, d. lgs. 81/2008 prescrive in materia di appalti, in luogo di quello, più flessibile, normativamente previsto e consentito per l'attività di trasporto nella specie esercitata.

Ed invero, il DUVRI contemplava, nel novero dei "*potenziali rischi da interferenze*", quello da "*schiacciamento di persone tra un autocarro e la ribalta durante la manovra di accostamento in retromarcia*" e in relazione ad esso predisponeva una serie di obblighi cautelari analiticamente ripartiti, in ragione delle diverse sfere di competenza, tra mittente e appaltatore. Nel dettaglio, il primo (nella specie, la [REDACTED]) avrebbe dovuto: adottare un apposito regolamento del piazzale, con divieto di accesso ai non addetti e obbligo di indossare indumenti ad alta visibilità; verificare che esso fosse concretamente rispettato; informare appaltatori e autotrasportatori della presenza di più soggetti nel piazzale e, comunque, della regolamentazione per esso prevista; apporre, da ultimo, specifica cartellonistica di avvertimento e pericolo. Il secondo (nella specie, l'impresa individuale [REDACTED]) avrebbe, invece, dovuto informare e formare i propri dipendenti - autisti e trattoristi - sul regolamento del piazzale, sulla necessità di svolgere le manovre a velocità

ridotta e, segnatamente, sulla necessità, in caso di manovre in condizioni di scarsa visibilità, di avvalersi del preposto del committente (i. e. la [REDACTED]), che, ponendosi a distanza di sicurezza dal mezzo, coadiuvasse l'autista nell'esecuzione della manovra; prescrizione, quest'ultima, ribadita anche nella parte relativa all' *"informativa dei rischi specifici connessi alla struttura e alle attrezzature (art. 26 comma 1 del D.Lgs. 81/2008) - Ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza"* (cfr. DUVRI in atti, pag. 9).

Non v'è dubbio, poi, che all'attività di mappatura dei rischi ha fatto seguito, come dovuto, la concreta attuazione delle misure antinfortunistiche ad essi correlate.

Militano in tal senso non solo - e ancora - le dichiarazioni del ct [REDACTED] sullo stato di gestione del piazzale in atto all'epoca dei fatti, ma anche le propalazioni dei lavoratori, a vario titolo, impiegati nel sito produttivo, ivi compresi i cc. dd. *"padroncini"*, titolari delle imprese individuali di autotrasporto.

Questi ultimi, in particolare, hanno rappresentato che, in ragione delle attività ivi espletate, la filiale di Marcellinara non era liberamente accessibile; al contrario, a motivo della circolazione degli autocarri all'interno del piazzale, l'ingresso al sito era consentito ai soli lavoratori, alle persone altrimenti autorizzate e, a determinate condizioni, alla clientela.

A tale scopo, infatti, erano state adottate diverse misure di prevenzione e protezione: vi era apposta cartellonistica che vietava in modo assoluto l'accesso a chiunque non fosse autorizzato (come risulta, anche documentalmente, dal fascicolo fotografico allegato alla relazione tecnica dell'Ing. [REDACTED]); venivano implementate precipue procedure volte a regolamentare l'accesso dei clienti, consentito solo entro fasce orarie predeterminate e, in ogni caso, coincidenti con quelle in cui l'attività di movimentazione di mezzi nel piazzale era poco intensa, sì da evitare il pericolo connesso al loro transito; veniva persino predisposto, all'esterno dei cancelli, un servizio di guardiania, deputato a garantire la massima sicurezza nel sito e, in definitiva, ad assicurare l'osservanza e l'attuazione delle misure fin qui descritte (cfr. trascrizione esame di [REDACTED] allegate al verbale di udienza del 23 settembre 2019, pag. 16-17; trascrizioni esame [REDACTED], allegate al verbale di udienza del 27 febbraio 2022, pag. 4-6; cfr. trascrizioni esame di [REDACTED], allegate al verbale di udienza del 5 dicembre 2022, pag. 5).

Ebbene, ritenendosi le valutazioni del ct convincenti, nonché le deposizioni dei testi escussi sul punto oggettivamente e soggettivamente attendibili, ritiene il Tribunale che debba escludersi la responsabilità dell'Imbrenda, per il fatto contestatogli nel libello d'accusa.

Ed invero, difetta, anzitutto, la condotta omissiva imputata al giudicabile.

Non risulta dimostrato che questi, in qualità di responsabile del sito, abbia violato gli obblighi di sicurezza riconducibili alla predetta posizione di garanzia e, in special modo, quelli volti a tutelare

dallo specifico rischio di schiacciamento di persone nel corso delle manovre eseguite dagli automezzi in transito nel piazzale,

Né siffatta conclusione può dirsi superata in ragione del tenore delle contestazioni elevate dallo Spisal in seguito all'incidente mortale.

Esse - come ancora attestato dal ct [REDACTED] - non hanno alcuna attinenza con la vicenda per cui è processo, concernendo la violazione di regole cautelari preordinate ad evitare rischi specifici diversi da quello contestato nell'editto accusatorio.

Il [REDACTED] ha, invero, illustrato come le misure di sicurezza integrative imposte dallo Spisal non avrebbero potuto in alcun modo incidere sulla dinamica del sinistro, per come fin qui ricostruita: nessuna di esse, ove pure adottata prima dell'evento letale, avrebbe potuto impedirne la verifica. A nulla sarebbe valsa la nomina del responsabile del piazzale, figura preordinata a prevenire specificamente gli eventi lesivi derivanti dal contestuale svolgimento di più attività; nel caso di specie, infatti, l'occorso si inverteva quando all'interno del piazzale non vi era alcuna attività o circolazione di mezzi da coordinare, essendo presente un solo autocarro in movimento - quello della ditta [REDACTED]

Neppure avrebbe impedito l'evento il referente addetto a sorvegliare l'accesso al sito di persone e mezzi; prescrizione non specificamente rivolta ad impedire il rischio di schiacciamento di persone in prossimità della ribalta e, peraltro, erroneamente contestata dallo Spisal, siccome nel sito era già presente apposito servizio di guardiania.

Nemmeno, infine, sarebbe servita la presenza di un percorso pedonale, presidio preordinato a garantire l'accesso sicuro agli uffici di clienti e dipendenti che transitassero a piedi all'interno del sito. Invero, tenuto conto che il [REDACTED] non era un cliente della società e che, comunque, gli uffici si trovavano ubicati in una diversa zona del piazzale, tale percorso, ove pure esistente, non avrebbe in alcun modo immutato la concreta dinamica del sinistro, non avendo la vittima ragione e/o interesse ad utilizzarlo; anzi, è verosimile che il [REDACTED] non sia entrato a piedi nel sito, bensì a bordo del suo automezzo, siccome rinvenuto in corrispondenza delle ribalte. Si aggiunga, poi, che il percorso pedonale, ove pure realizzato, non avrebbe avuto alcuna contiguità con la zona interdetta in cui il [REDACTED] è stato attinto dall'autocarro Iveco; esso, infatti, in seguito alle contestazioni elevate dallo Spisal, veniva realizzato nell'unica area su cui poteva e doveva necessariamente insistere e cioè ad una distanza di circa una decina di metri dalle banchine di carico e scarico merci.

Pertanto, anche a voler indugiare su questo profilo, dovrebbe ugualmente concludersi che il giudicabile non è responsabile dell'infortunio letale occorso al Bevacqua, in quanto difetterebbe la c.d. causalità della colpa tra l'evento *hic et nunc* verificatosi e le condotte inosservanti contestate dallo Spisal all'Imbrenda.

Ed invero, il mancato rispetto di una regola cautelare di condotta non è di per sé sufficiente per affermare la responsabilità colposa del soggetto agente, dovendosi a tal fine dimostrare l'esistenza in concreto del nesso causale tra la condotta violatrice e l'evento: in ciò, innanzitutto, si manifesta la c.d. "causalità della colpa", *sub specie* di c.d. concretizzazione del rischio (*cf.*, *ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 26/10/2011, n. 38786; S.U. 18/09/2014, n. 38343).

Giusta quanto fin qui argomentato, è pacifico che all'██████████ non può essere ascritta alcuna omissione rispetto al dovere di predisporre e attuare presidi idonei ad evitare il rischio specifico di schiacciamento di persone all'interno del piazzale.

Ugualmente è a dirsi rispetto al dovere di informare del *rischio specifico* i cc.dd. "padroncini" - e, tra questi, ██████████ - e di imporre loro l'osservanza e l'attuazione dei relativi presidi di sicurezza.

Ed invero, risulta documentalmente provato che il DUVRI, allegato al contratto di trasporto stipulato tra la ██████████ e l'Impresa individuale ██████████ veniva da quest'ultimo sottoscritto e accettato e, finanche, interamente replicato nel suo contenuto all'interno DVR adottato dall'omonima ditta.

L'avvenuta sottoscrizione del DUVRI da parte del ██████████ comprova, senza dubbio, che l'██████████ ha ottemperato pure agli obblighi informativi nei confronti dell'impresa subappaltatrice, rendendola edotta di tutti i rischi correlati alle attività svolte nel piazzale - ivi compreso quello oggetto di contestazione - nonché delle misure da adottarsi per prevenirli.

Né vale, in alcun modo, a superare siffatta emergenza probatoria il dichiarato testimoniale reso da taluni "padroncini", ██████████, indicati come testi a discarico dalla Difesa di ██████████.

A detta di questi ultimi, i rapporti intercorrenti tra la società e le imprese individuali di trasporto si fondavano sulla fiducia reciproca ed, essenzialmente, su accordi di natura verbale, di guisa che poteva ritenersi che nessuno - sicuramente, non loro - avesse mai letto il contratto stipulato con l'odierna ██████████, nonché il DUVRI ad esso allegato.

Il tenore di tali dichiarazioni vale, al più, a denunciare una prassi negoziale che, ove mai effettivamente invalsa, rimarrebbe contraria a quell'onere di diligenza minima che si esige da ogni parte che si appresti a sottoscrivere un contratto: dare previa lettura a tutte le clausole di cui consta l'accordo.

Pertanto, tali deposizioni, da un lato, certamente non valgono a smentire che l'Imbrenda abbia assolto, per parte sua e nei modi dovuti, agli obblighi informativi a suo carico; dall'altro, neppure varrebbero a scusare un contegno negligente, per ipotesi, egualmente imputabile al ██████████ - fermo restando che, rispetto a quest'ultimo, dall'istruttoria nulla è specificamente emerso in tal senso.

Del resto, queste stesse deposizioni appaiono confliggenti con il dichiarato testimoniale di altro titolare di impresa di autotrasporto, tale [REDACTED], che, escusso come teste a discarico della difesa di [REDACTED], ha, di contro, riferito che, in qualità di proprietario di un autocarro, nonché direttamente addetto all'attività di carico e scarico merci, riceveva regolare informazione e formazione in ordine alla sicurezza sul lavoro e alle procedure da seguire nel corso di tali attività.

Da ultimo, poi, nessuna condotta omissiva è imputabile all'[REDACTED] per quanto concerne l'informazione e la formazione dovuta al personale assunto alle dipendenze del [REDACTED], indi, nella specie, al [REDACTED].

Difatti, l'adempimento di tali doveri non afferiva ai compiti di spettanza dell'Imbrenda, bensì a quelli del [REDACTED] è ciò in ragione del riparto di competenze convenuto con la stipulazione del contratto di trasporto e la contestuale sottoscrizione del DUVRI ad esso allegato. Quest'ultimo, infatti, prevedeva che l'Impresa individuale [REDACTED] - per come già riferito - avrebbe dovuto informare e formare i propri dipendenti (autisti e trattoristi) sul regolamento del piazzale, sulla necessità di svolgere le manovre a velocità ridotta, nonché *sulla necessità, in caso di manovre da effettuarsi in condizioni di scarsa visibilità, di avvalersi del preposto della [REDACTED] che, tenendosi a distanza di sicurezza dal mezzo, avrebbe coadiuvato l'autista nell'esecuzione della manovra.*

In ogni caso, sul punto occorre considerare che risulta documentalmente provato che il [REDACTED], in qualità di RLS, aveva frequentato, in tempi antecedenti al sinistro, un corso di formazione in materia di "salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" (cfr. certificato attestante la frequenza del [REDACTED] al corso di formazione in materia di "salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", allegato al verbale di udienza del 18 dicembre 2017).

Nessuno spazio, infine, può concedersi a considerazioni relative all'omessa adozione, da parte dell'[REDACTED] di presidi cautelari atti a prevenire ed evitare l'esposizione di terzi non autorizzati alle fonti di pericolo insite nel contesto produttivo.

Sul punto, è sufficiente rammentare che la [REDACTED] e, per essa, [REDACTED], conformandosi ad uno standard massimo di sicurezza, aveva, persino, predisposto un servizio di guardiania all'esterno dello stabilimento, in guisa da prevenire ed evitare anche prassi elusive del tipo di quella posta in essere dal [REDACTED].

Dunque, tenuto conto delle risultanze istruttorie finora esaminate e valutate, deve in definitiva escludersi la responsabilità penale dell'Imbrenda per il reato a lui ascritto nel capo A) dell'editto accusatorio, non essendo stati acclarati i presupposti necessari ad integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 589, c. 2, c.p..

Difetta, innanzitutto, sotto il profilo oggettivo, la condotta omissiva a lui contestata, avendo egli adottato, per quanto di sua competenza, tutte le misure prevenzionistiche specificamente preordinate ad evitare il rischio di schiacciamento di persone connesso al transito, in retromarcia, degli autocarri all'interno del piazzale di carico e scarico merci.

Ne deriva che l'Imbrenda deve essere mandato assolto perché il fatto non sussiste.

Anche per quanto concerne la posizione di [REDACTED], gli esiti dell'istruttoria dibattimentale non consentono di ritenere acclarata la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto al capo A) della rubrica.

Al giudicabile, titolare dell'omonima ditta - a sua volta subappaltatrice della [REDACTED] - viene contestato di aver colposamente concorso a cagionare l'omicidio del [REDACTED], per avere egli omesso, in qualità di datore di lavoro di [REDACTED], di controllare le procedure da quest'ultimo adottate in fase di retromarcia, nonché di aver omesso, in questa stessa qualità e per quanto di sua competenza, di attuare le procedure di informazione e formazione del personale alle sue dipendenze, necessarie a prevenire ed evitare il rischio da schiacciamento di persone correlato all'anzidetta manovra.

Onde vagliare rettamente la posizione del [REDACTED], è opportuno soffermarsi, nuovamente, sulla c.d. aggravante prevenzionistica. Ferme restando le considerazioni già svolte in punto di diritto, occorre, invero, esaminare taluni aspetti che abbisognano di maggiore approfondimento.

Per quanto ora d'interesse, s'impone la necessità di definire il perimetro applicativo dell'aggravante *de qua*, in specie per quanto concerne la tutela di soggetti terzi rispetto all'ambiente lavorativo.

Si tratta, quindi, di individuare, da un lato, i cc.dd. "creditori" degli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro e, dall'altro, i fattori che, innescando un rischio eccentrico rispetto a quello che il garante è chiamato a governare, interrompono ai sensi dell'art. 41, c. 2., c. p., il nesso di causalità tra la condotta, pur inosservante, del garante e l'evento in concreto verificatosi.

Sebbene, infatti, sia pacifico che la tutela apprestata dalle norme antinfortunistiche si estende non solo ai lavoratori dipendenti dell'imprenditore (o ad essi equiparati), ma anche ai soggetti terzi, estranei all'attività e all'ambiente di lavoro, maggiormente controversa risulta la definizione dei presupposti e dei limiti entro i quali siffatta estensione può ragionevolmente ritenersi ammessa.

Ed invero, ricorre sovente l'affermazione generica secondo cui il terzo diviene beneficiario della tutela apprestata dalle norme antifortunistiche nella misura in cui versi in una situazione analoga a quella dei lavoratori; problematico, tuttavia, diviene intendere quali siano le condizioni necessarie affinché il terzo possa ritenersi esposto al rischio lavorativo "alla stessa stregua" del lavoratore; ancora più problematico, poi, è stabilire i confini di detta esposizione.

Orbene, sul punto, significativi e chiarificatori sono gli approdi interpretativi cui è pervenuta la più recente giurisprudenza di legittimità.

In particolare, si è posto l'accento sulla necessità di vagliare attentamente quale sia lo specifico "scopo di protezione" assunto dalla regola cautelare violata, in quanto solo la retta perimetrazione del rischio lavorativo che essa mira specificamente a prevenire consente di orientare l'interprete sulle determinazioni da assumere rispetto al caso di specie, evitando di incorrere in soluzioni che, per eccesso o per difetto, tradiscono la *ratio* di tutela sottesa alla normativa di settore.

Ciò posto, è di chiara evidenza che l'analisi si risolve, in definitiva, nella scrupolosa verifica dell'efficacia causale della condotta inosservante del "garante" rispetto all'evento dannoso concretamente verificatosi: l'evento deve essere concretizzazione di quello specifico rischio lavorativo.

In questa direzione, si avverte, quindi, che l'aggravante prevenzionistica non può ritenersi integrata sol perché si registri la presenza di dati che, accompagnandosi solitamente al rischio lavorativo, ne sono, in realtà, meri indicatori. Per la ravvisabilità dell'aggravante - si spiega - non è sufficiente che l'evento si sia consumato all'interno del contesto lavorativo o in occasione dello svolgimento di attività lavorativa ovvero che il soggetto che ne è stato attinto sia un lavoratore o un terzo ad esso equiparato; persino insufficiente è che sia stata violata una regola antfortunistica. Infatti, potrebbe darsi che, pur in presenza di tali indicatori, l'evento *hic et nunc* verificatosi si appalesi eccentrico rispetto allo specifico rischio che la regola trasgredita mirava ad evitare, di guisa che deve dirsi interrotto il nesso di causalità tra la condotta inosservante e l'evento concreto.

Il tema ha valenza generale, in quanto l'approccio critico suggerito dalla Suprema Corte deve, chiaramente, essere prediletto anche quando si tratti di saggiare i limiti della tutela apprestata al lavoratore. Tuttavia, avuto riguardo alla vicenda per cui è processo, preme ora intrattenersi sui peculiari nodi problematici che si pongono quando l'indagine involge la tutela del terzo.

Pertanto, quanto al lavoratore, è sufficiente qui rammentare che la giurisprudenza è da tempo concorde nell'attribuire valenza interruttiva alla sua "condotta abnorme", tale essendo considerata quella di autoesposizione alla fonte di pericolo, in quanto esorbita dalle mansioni affidate ovvero, pur mantenendosi nell'ambito delle stesse, introduce un rischio eccentrico rispetto a quello che il garante della sicurezza è chiamato a governare; evenienza che può realizzarsi finanche nella concomitante inosservanza della regola prevenzionistica da parte del datore di lavoro.

Quanto ai terzi, invece, mette conto rilevare che la questione ha assunto contorni meno definiti, registrandosi sul punto orientamenti divergenti.

Ed invero, talvolta, l'estensione della tutela prevenzionistica ai soggetti terzi è stata limitata solo a coloro i quali gravitino intorno all'impresa in virtù di un nesso funzionalistico con l'attività

produttiva, tali essendo, quindi, i terzi legittimamente presenti nell'ambiente di lavoro al fine di prestare il proprio contributo nello svolgimento dell'attività lavorativa o, comunque, per qualsiasi ragione purché a questo connessa. In tal senso, quel filone giurisprudenziale che esclude la tutela *de qua* rispetto a qualsiasi terzo sol perché si trovi sul luogo di lavoro, magari per curiosità o addirittura abusivamente, non potendosi a tali condizioni riconoscere che versi in una situazione analoga a quella dei lavoratori e dovendosi, di contro, riconoscere efficacia esimente alla volontarietà della esposizione alla fonte di pericolo (*cfr.*, Cass. pen., Sez. IV, 5/01/1999, n. 7294, Caldarelli). Dunque, in quest'ordine di idee, l'accesso al perimetro funzionale dell'impresa, per ragioni connesse all'organizzazione aziendale, trasforma l'*extraneus* in titolare del credito di sicurezza nell'ambiente di lavoro, con l'anzidetto limite della volontaria esposizione alla fonte pericolo.

In linea di sostanziale continuità con tale indirizzo, è divenuto diffuso e maggioritario, nella giurisprudenza più recente, un nuovo filone interpretativo che ha avuto il merito di puntualizzare che, ai fini che ci occupano, ciò che rileva è l'accertamento del nesso di causalità tra la violazione delle disposizioni prevenzionistiche e l'evento lesivo, dovendo la norma violata mirare a prevenire proprio l'incidente verificatosi; di talché la tutela dell'*extraneus* è esclusa solo ove tale nesso sia interrotto, come deve ritenersi accada tutte le volte in cui la sua presenza nel luogo e nel momento dell'infortunio rivesta i caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità (*cfr.*, di recente, Cass. pen., Sez. IV, n. 32178 del 16/09/2020, Dentamaro; Cass. pen., Sez. IV, n. 44142 del 19/07/2019, De Remigis). In quest'ottica evolutiva, l'estensione della tutela dovuta dal datore di lavoro al terzo è correlata alla sua necessaria e legittima esposizione alle fonti di rischio insite nel contesto lavorativo, sicché, di riflesso, diviene determinante, agli effetti dell'art. 41, c. 2, c.p., accertare che l'accesso all'ambiente lavorativo sia o meno legittimo, non rilevando se occasionato dalla prestazione di un contributo lavorativo o semplicemente originato da ragioni afferenti al contesto lavorativo, come è per il caso della clientela.

Dunque, nel solco di quest'ultimo filone interpretativo, muta il grado di prossimità all'attività di impresa del soggetto passivo, ma non mutano le conclusioni favorevoli all'estendibilità delle norme antinfortunistiche anche ai terzi: non occorre la prestazione di un contributo funzionale all'organizzazione aziendale, ma è sufficiente un'esposizione al rischio lavorativo che non presenti gli anzidetti caratteri di anormalità, eccezionalità e atipicità idonei ad interrompere il nesso eziologico tra l'inosservanza della regola cautelare e l'evento dannoso.

Quindi, alla stessa stregua dell'indirizzo consolidatosi rispetto alla posizione del lavoratore, muovendo cioè dal medesimo principio, anche rispetto al terzo è stata accordata valenza interruttiva all'assunzione volontaria del rischio e, segnatamente, alla "condotta di abusiva introduzione" nell'ambiente di lavoro. In talune pronunce, per il vero, attribuendosi preminenza alla necessità di

vagliare il grado di autoreponsabilità del soggetto passivo, ha perso, poi, di rilevanza la legittimità dell'accesso al sito, di talché l'aggravante è stata applicata, pur a fronte di un ingresso abusivo, all'*extraneus* ritenuto incapace di comprendere la pericolosità del fatto compiuto; la qual cosa, tuttavia, è stata affermata solo in riferimento a soggetti considerati particolarmente vulnerabili, quali sono ritenuti i minori (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 17/06/2014, n. 260947).

A fronte di questa linea interpretativa, altra parte della giurisprudenza ha tentato di arginare il rischio di un'espansione incontrollata della tutela antinfortunistica. In tale direzione, muovendo dall'indagine sulla natura dello specifico rischio che la regola cautelare mira ad evitare, è stata, da ultimo, inaugurata la distinzione tra regole prevenzionistiche oggettive e soggettive: le prime, volte a tutelare da una precipua fonte di pericolo, quale che sia il soggetto esposto; le seconde, invece, poste esclusivamente e proprio a tutela di una determinata categoria di soggetti, i lavoratori (cfr., Cass. pen., Sez. IV, n. 51142 del 12/11/2019, dep. 19/12/2019, Festa)

Tuttavia, siffatto tentativo, attesa l'assenza di riferimenti normativi certi in ordine alla qualificazione delle regole cautelari, ora come soggettive, ora come oggettive, introduce, a sua volta, il rischio di valutazioni eccessivamente opinabili e discrezionali.

Ed invero, di recente, la Suprema Corte, avallando l'indirizzo maggioritario e sintetizzando lo stato dell'arte sul tema - tralasciando di richiamare classificazioni di sorta - ha statuito che *"è ben possibile che nell'evento si sia concretizzato il rischio lavorativo anche se avvenuto in danno del terzo, ma ciò richiede che questi si sia trovato esposto a tale rischio alla stessa stregua del lavoratore. Per tale motivo, in positivo, vengono richieste condizioni quali la presenza non occasionale sul luogo di lavoro o un contatto più o meno diretto e ravvicinato con la fonte del pericolo; e, in negativo, che non deve aver esplicato i suoi effetti un rischio diverso"* (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 06/09/2021, n. 32899; conforme, *ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 24/07/2023, n. 31816).

Ne consegue che *"non è configurabile la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui l'incidente sia avvenuto sì "in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa" ma non con "violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro", ponendosi il rischio fuori della sfera di gestione del datore di lavoro"* (cfr., Cass. pen. Sez. IV Sent., 23/08/2022, n. 31478).

Applicando tali coordinate al caso di specie, deve escludersi la responsabilità del [REDACTED] per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, dovendosi ritenere comprovata l'intervenuta interruzione del nesso di causalità tra la condotta antidoverosa del giudicabile e l'evento *hic et nunc* verificatosi.

Infatti, risulta acclarato che il contegno del [REDACTED] ha introdotto un rischio eccentrico rispetto a quello che il [REDACTED] era chiamato, quale garante, a gestire e governare. Ne consegue che, pur nella

concomitante condotta inosservante del prevenuto, l'infortunio letale occorso ai danni del [REDACTED] non è concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava specificamente ad evitare. È emerso, infatti, all'evidenza che il giudicabile ha trasgredito, per quanto di sua competenza, le regole cautelari preordinate ad evitare il rischio di schiacciamento di persone nel piazzale correlato, segnatamente, alle manovre di retromarcia ivi eseguite dagli autocarri; regole imposte nel DUVRI elaborato dalla [REDACTED] e recepite, poi, nel DVR redatto dalla stessa ditta di cui il [REDACTED] era titolare.

In particolare, egli non ha provveduto a dotare l'autocarro di sua proprietà - e condotto, per l'occasione, dal suo dipendente [REDACTED] - né di telecamere esterne posteriori, né di sensori acustici di parcheggio, che, attesa la condizione di scarsa visibilità, certamente avrebbero coadiuvato il conducente nell'esecuzione della manovra di retromarcia.

Cionondimeno, avuto riguardo allo scopo di protezione della regola cautelare violata, al ruolo del [REDACTED] rispetto a sito produttivo e, in specie, alla condotta abusiva da questi tenuta, deve ritenersi che l'infortunio realizzatosi in suo danno non rientri nella classe di eventi che la norma prevenzionistica mirava ad evitare.

Sul punto, è sufficiente osservare che l'incidente per cui è processo ha attinto un soggetto terzo, totalmente estraneo al sito produttivo - non essendo il [REDACTED] né un lavoratore, né un cliente - e che, tuttavia, volontariamente e consapevolmente si è esposto alle fonti di pericolo insite in quel contesto lavorativo e riconducibili, per lo più, proprio alla circolazione di mezzi pesanti.

Come è univocamente emerso dall'istruttoria, il [REDACTED] ivi si trovava non solo occasionalmente, allo scopo di raccogliere bancali (pedane rotte) per uso personale, bensì abusivamente, per avere infranto numerosi divieti.

Nel dettaglio, questi violava, dapprima, i divieti di accesso al sito segnalati da apposita cartellonistica, eludendo, persino, il servizio di guardiania posto a presidio dello stabile; dappoi, gli ulteriori divieti segnalati all'interno del piazzale. Ed invero, l'occorso lì si inverava non già in un'area comunque percorribile dai pedoni, bensì nella zona delle banchine di carico e scarico merci, ossia in un'area interdetta in quanto segnalata e indicata come riservata ai mezzi pesanti.

Ne consegue che la presenza del [REDACTED] nel luogo dell'infortunio ha, senza dubbio, rivestito quel carattere di eccentricità che è tale da interrompere il nesso eziologico con la condotta inosservante del [REDACTED]. L'evento verificatosi in suo danno si appalesa, dunque, come concretizzazione di un rischio diverso da quello che il [REDACTED] era chiamato a fronteggiare.

Né vale a superare detta conclusione l'ulteriore considerazione che il giudicabile avrebbe omesso di vigilare che il [REDACTED] svolgesse in sicurezza la manovra (avvalendosi - come previsto - di un

ausiliario a terra) ovvero che abbia, prima ancora, omesso di formare e informare adeguatamente il [REDACTED] sui rischi connessi all'uso improprio e scorretto del mezzo.

Sul punto è sufficiente osservare che, per un verso - come già rappresentato - risulta documentalmente provato che il [REDACTED] avesse frequentato un corso di formazione inerente alla materia della sicurezza sul lavoro; per altro verso, soccorre, in ogni caso, la considerazione che il C [REDACTED], avendo conseguito la patente C (necessaria per la guida di mezzi pesanti), certamente già possedeva le cognizioni necessarie per avvedersi del rischio correlato alla manovra, cognizioni sulle quali il [REDACTED], dal canto suo, poteva ragionevolmente confidare. Del resto, a voler indugiare su tale spetto, giova pure considerare che dall'istruttoria non è nemmeno emersa la prova della conoscenza o della conoscibilità, da parte del [REDACTED], di una prassi dei suoi dipendenti contraria alle disposizioni antinfortunistiche dettate per il transito degli autocarri nel piazzale. Pertanto, in difetto di elementi probatori certi ed oggettivi, nonché di elementi di carattere logico dai quali dedurre detta conoscenza o la conoscibilità, nessun rimprovero potrebbe muoversi, neppure sotto questo profilo, al [REDACTED], pena ricadere in una inaccettabile responsabilità penale "di posizione", tale da sconfinare nella responsabilità oggettiva (cfr. Cass., Pen., Sez. IV, n. 20833 del 3/4/2019).

Pertanto, ritiene il Tribunale che il sinistro è avvenuto *"in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa"*, ma non con *"violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro"*, perché il rischio concretizzatosi si poneva al di fuori della sfera di gestione dell'odierno imputato.

Giusta quanto fin qui argomentato, deve escludersi la penale responsabilità del [REDACTED] perché, venuta meno l'efficienza causale della condotta omissiva a lui contestata rispetto all'evento dannoso in effetti verificatosi, il fatto non sussiste.

Da ultimo, anche per quanto concerne la posizione di [REDACTED], gli esiti dell'istruttoria dibattimentale non consentono di ritenere acclarata la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto al capo A) della rubrica.

Al giudicabile viene contestato, quale conducente del mezzo targato tg [REDACTED] e dipendente della ditta [REDACTED], di aver eseguito la manovra di retromarcia, omettendo colposamente di rispettare la regola cautelare che impone di controllare se ci siano persone a tergo e di aver, in questo modo, urtato il [REDACTED] provocandone la morte.

Al [REDACTED] è stato, per l'esattezza, contestato di aver agito violando non soltanto le più elementari regole di diligenza e prudenza (colpa generica), bensì una specifica regola di cautela, "codificata" - oltre che nelle pertinenti norme del Codice della Strada (art. 154 CdS), anche nel DVR redatto dalla ditta [REDACTED] (colpa specifica), che egli in qualità di RLS, non poteva non conoscere.

Orbene, il compendio probatorio acquisito ha consentito, per vero, di acclarare che l'evento letale verificatosi in danno di [REDACTED] è conseguenza dell'urto perpetrato con la parte

posteriore dell'autocarro Iveco, condotto in retromarcia da [REDACTED], in esecuzione della manovra di accostamento alla ribalta n. 25.

Segnatamente, come attestato dal consulente tecnico del Pm, [REDACTED] nella relazione medico legale predisposta in occasione dell'esame necroscopico della vittima ed acquisita agli atti del processo, *"la morte del Sig. [REDACTED] è causalmente riconducibile al trauma toracico chiuso con rottura della vena cava inferiore e quindi allo shock ipovolemico e al consensuale trauma spinale da frattura vertebrale"* (cfr. relazione medico legale in atti).

Ed invero, gli esiti dell'autopsia svolta sulla salma della vittima, unitamente agli elementi emersi in sede di sopralluogo, consentivano allo specialista in medicina legale incaricato dall'Ufficio di Procura di affermare che *"le lesioni mortali sono conseguenza dell'impatto diretto e "violento" della parte posteriore dell'autocarro con la regione dorsale del Sig. [REDACTED]"*, deponendo in tal senso *"la lesione a stampo presente in regione dorsale (a livello dell'intersezione delle linee paravertebrale di sinistra e bispinoscapolare) che riproduce una delle 2 sporgenze in ferro nella parte posteriore dell'autocarro, verosimilmente atte alla chiusura del portellone posteriore"*; ed infatti, soggiungeva il ct: *"le lesioni riscontrate sia in sede di esame esterno sia in sede di autopsia sono compatibili con la dinamica del sinistro"*; da ultimo, poi, concludeva: *"il mezzo che l'ha prodotta è compatibile con investimento da autocarro. L'epoca della morte è compatibile con la constatazione di decesso redatta dal servizio 118 SUEM di Catanzaro che certificava l'exitus alle ore 11.05 del 04.02. 2010. Nel determinismo del decesso non sono intervenuti fattori di natura endogena o esogena di tipo tossicologico"* (cfr. relazione medico legale in atti).

Ritenendosi le valutazioni espresse dal consulente tecnico convincenti e condivisibili, deve in questa sede affermarsi che la morte di [REDACTED] è certamente da ricondursi all'investimento che lo attinse e alle gravissime lesioni che ne conseguirono.

In particolare - oltre agli esiti della consulenza medico-legale pocanzi riportati e valutati - depongono in tal senso le propalazioni di [REDACTED] unico testimone oculare del sinistro, il quale, sopravvenuto nel piazzale nell'immediatezza dell'impatto, assisteva all'investimento del [REDACTED] ad opera del [REDACTED]. quest'ultimo, alla guida dell'autocarro Iveco, arrestava la marcia solo in concomitanza con l'urto, sicché la vittima rimaneva schiacciata, in corrispondenza della ribalta n. 25, tra il muro e l'autocarro Iveco.

Del resto, le dichiarazioni rese dal [REDACTED] in ordine alla dinamica del sinistro, indi alla causa del decesso del [REDACTED] sono state corroborate dal raccolto testimoniale di [REDACTED] e di [REDACTED]. Costoro, seppure non hanno direttamente assistito al sinistro mortale, nondimeno, all'esito di una simulazione della manovra eseguita, hanno attestato la bontà e la verosimiglianza della ricostruzione offerta dal [REDACTED]; peraltro, nell'ambito degli accertamenti espletati nel corso del

loro intervento, hanno, in effetti, riscontrato la compatibilità, *prima facie*, tra i segni rinvenuti sulla schiena della vittima e le sporgenze poste alla base del cassone dell'autocarro.

Alla stregua di tali risultanze istruttorie, è senza dubbio integrata la materialità del reato contestato all'imputato, risultando pienamente provati, sul piano oggettivo, la condotta, l'evento che ne è derivato, indi il nesso eziologico che avvince l'uno all'altra.

Quanto all'elemento soggettivo, attesa la natura colposa del reato contestato, occorre soffermarsi, anzitutto, sulla c.d. componente oggettiva (o normativa) della colpa.

Secondo l'ipotesi accusatoria, il [REDACTED] con la sua condotta, ha violato una regola cautelare di diligenza che imponeva di prestare maggiore attenzione nell'effettuare la manovra di retromarcia, avvalendosi, in caso di scarsa visibilità, del supporto di un uomo a terra. Regola di cautela preordinata ad evitare il rischio specifico di investimento di persone a tergo, che, oltre ad essere annoverabile tra le comuni regole di prudenza e diligenza che si rivolgono a qualsiasi autista, a maggior ragione se alla guida di un mezzo pesante, risultava codificata, quale regola antinfortunistica, nel DVR redatto dalla ditta [REDACTED] di talché - è stato sostenuto - il [REDACTED] in qualità di RLS, non poteva ignorarla.

Tale ultima asserzione merita, tuttavia, di essere meglio precisata e contestualizzata, onde intendersi sulla retta qualificazione giuridica del fatto colposo addebitato al [REDACTED] Giova, da subito, chiarificare che tanto la qualifica rivestita dal [REDACTED], quanto l'inclusione nel DVR della regola cautelare violata non si dimostrano elementi, di per sé, decisivi per ricondurre la vicenda per cui si procede al perimetro applicativo della c.d. aggravante prevenzionistica.

Difatti, tenuto conto di quanto già argomentato in ordine al [REDACTED], deve escludersi che l'evento dannoso occorso al [REDACTED] sebbene obiettivamente imputabile alla condotta del [REDACTED] sia concretizzazione del rischio lavorativo: la condotta eccentrica assunta dalla vittima rimarrebbe comunque idonea a neutralizzare la valenza causale - rispetto all'evento concreto - della trasgressione imputabile al prevenuto.

Milita, in tal senso, peraltro, un'attenta e prioritaria riflessione in ordine alla qualifica soggettiva rivestita dal [REDACTED]

Sul punto, giova rammentare che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), benché figura di parte, in quanto eletto dai lavoratori per rappresentare i propri interessi, tuttavia, ai sensi dell'art. 50, d. lgs. 81/2008, si colloca in posizione intermedia, di raccordo, tra datore di lavoro e lavoratori, facilitando il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per l'esattezza, alla luce della norma dianzi citata, l'RLS viene configurato in una doppia veste: è "creditore" degli obblighi di sicurezza, dovendo ricevere informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione adottate (lett. e) ed essere

consultato in ordine a questa stessa valutazione, alla designazione degli RSPP e ASPP e all'organizzazione della formazione (lett. b, c, d,); è "parte attiva" nell'organizzazione della sicurezza sul lavoro, avendo l'attribuzione di accedere sui luoghi di lavoro ove si svolgono le lavorazioni (lett. a), di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori (lett. h), di fare proposte in merito all'attività di prevenzione (lett. m) e di avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività (lett. n).

Svolge, pertanto, un ruolo di primaria importanza, quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Cionondimeno, secondo il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la funzione essenziale dell'RLS rimane quella di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall'azienda nel settore della sicurezza, con la conseguenza che non gli competono certamente la funzione di valutazione dei rischi e di adozione delle misure opportune per prevenirli, così come quella di formazione dei lavoratori, funzioni, queste, che rimangono appannaggio esclusivo del datore di lavoro. L'RLS, in definitiva, non può assurgere al ruolo di "garante" della sicurezza, non avendo egli un potere di intervento diretto in merito all'adozione delle misure di prevenzione e protezione; non a caso - si osserva - con riguardo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il legislatore utilizza la locuzione "attribuzioni", laddove, invece, in relazione alle condotte del datore di lavoro, discorre di "obblighi". Ed infatti, al fine di evitare una commistione di funzioni tra loro inconciliabili, da un lato, non si ammette la possibilità, neppure astratta, di una delega di funzioni, da parte del datore di lavoro, all'RLS, dall'altro, espressamente si nega la compatibilità tra l'esercizio delle funzioni dell'RLS e la nomina di responsabile o addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (art. 50, c. 7, d. lgs 81/2008) (cfr., *ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 19/10/2017, n. 48286). L'interpretazione prospettata è avvalorata dall'ulteriore considerazione che il d. lgs. 81/2008 non pone sanzioni penali a carico dell'RLS e ciò - si spiega - da un lato, per non scoraggiare l'assunzione di tale incarico; dall'altro, in ragione del fatto che la consultazione, che pure rappresenta la forma più avanzata di partecipazione prevista, implica, comunque, che la decisione finale e, quindi, la responsabilità, spetti al datore di lavoro.

Impregiudicata la conclusione che l'RLS, in quanto tale, non riveste una posizione di garanzia, cionondimeno va soggiunto che, per un verso, ove questi assommi alle proprie funzioni tipiche, anche compiti operativi, in forza del principio di effettività, potrà essere chiamato a rispondere anche sul piano penale (cfr. Cass. pen., Sez., 16/03/2015, n. 11135, che ha affermato la responsabilità di un RLS in quanto, al contempo, garante in qualità di capo cantiere); per altro verso, ove ometta di ottemperare ai compiti "di raccordo" attribuitigli dalla legge, così contribuendo alla verifica

dell'evento, potrà rispondere, ex art. 113 c.p., di cooperazione colposa nel delitto di cui trattasi (cfr., di recente, Cass. pen., Sez. IV 25/09/2023, n. 38914).

Tutto ciò considerato, avuto riguardo al rischio specifico che la regola violata mirava a prevenire, il fatto commesso dal [REDACTED] in danno del [REDACTED] deve essere riqualificato, alla stregua dell'art. 589, c. 2, c.p. *ratione temporis* vigente, come "fatto commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale"; dunque, non un incidente sul lavoro, ma un incidente, occasionalmente, verificatosi all'interno di un luogo di lavoro, di talché, solo così riqualificato, esso rientra nella classe di eventi che la regola violata mirava ad evitare (c.d. concretizzazione del rischio o causalità della colpa).

Cionondimeno, dubbi residuano sulla c.d. componente soggettiva (o psicologica) della colpa, che impone di vagliare: se l'evento fosse prevedibile quale conseguenza della violazione della regola cautelare; se esso fosse comunque evitabile assumendo una condotta conforme a quella doverosa; se, considerate le peculiarità della situazione concreta, la condotta osservante e conforme a quella prescritta fosse, ad ogni modo, esigibile.

Orbene, il dubbio ridonda, innanzitutto, nella verifica della prevedibilità e dell'evitabilità in concreto dell'evento e si ripercuote, in definitiva, sull'accertamento dell'esigibilità in concreto della condotta conforme alla diligenza doverosa.

Sul punto, si deve osservare che la dinamica del sinistro, per come ricostruita all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ha consentito, per vero, di fotografare con certezza soltanto il segmento finale della condotta contestata al [REDACTED], del quale - beninteso - rimane indubbia la valenza causale rispetto all'evento, certamente in termini di imputazione oggettiva.

Tuttavia, del tutto inesplorato in sede processuale è quanto sia precisamente accaduto prima dell'urto che ha attinto il [REDACTED]. Gli elementi di prova raccolti non hanno, infatti, consentito di acclarare se, nella specie, si fosse inverata la "situazione tipica" contemplata dalla regola cautelare, cioè il presupposto di fatto che, generando la situazione di pericolo per il bene da proteggere, rende, per l'effetto, doverosa la condotta diligente prescritta.

A riguardo, non può sottacersi che il [REDACTED], unico testimone oculare del sinistro, descrivendo la dinamica dell'occorso, ha rappresentato quanto è accaduto sotto la sua diretta percezione, precisando, tuttavia, di essere sopraggiunto nel piazzale solo in concomitanza dell'urto o, meglio, negli istanti immediatamente precedenti. Egli, infatti, ha riferito che in quel frangente si trovava all'interno del magazzino e che, mentre si dirigeva verso la "cabina di lavoro", collocata all'interno degli stessi locali, man mano che la visuale gli consentiva di intravedere il piazzale esterno, scorgeva il [REDACTED] esattamente in posizione centrale tra la ribalta n. 25 e l'autocarro Iveco, condotto in retromarcia dal [REDACTED]. Vano era stato il tentativo del [REDACTED], per come da lui riferito, di allertare il [REDACTED].

urlando al suo indirizzo, siccome questi arrestava la marcia in coincidenza con l'urto; il che vale a significare il breve lasso di tempo in cui si è consumato l'infausto evento o, perlomeno, a dimostrare che il [REDACTED] vi abbia assistito solo per questo conciso intervallo.

È sulla base di tali propalazioni che, in seguito, gli operanti di Pg, eseguendo una simulazione della manovra effettuata dal [REDACTED] hanno comprovato la verosimiglianza del racconto reso dal [REDACTED]. In particolare, tenuto conto della posizione in cui è stato rinvenuto il cadavere del [REDACTED] - la stessa cioè in cui il [REDACTED] lo aveva avvistato poco prima dell'urto - hanno concluso che l'odierno giudicabile avesse eseguito la manovra in condizioni di scarsa visibilità: *"c'è un angolo visivo che non si riusciva a vedere, se - [il [REDACTED]] - era posizionato proprio al centro [...] non si riusciva a vedere dal posto guida, né dallo specchietto destro, né dallo specchietto sinistro"* (cfr. trascrizione esame del [REDACTED], allegato al verbale di udienza del 16 aprile 2014, pag. 8).

È rimasta, quindi, estranea al compendio probatorio acquisito quale fosse la situazione di fatto al momento in cui il [REDACTED] ha iniziato l'esecuzione della manovra ovvero come essa si sia evoluta in divenire. La circostanza disattesa pertiene all'esatta collocazione del [REDACTED], non essendo affatto emerso se egli già si trovasse in corrispondenza della ribalta n. 25 o, comunque, nei pressi delle contigue banchine, ovvero se ivi fosse sopraggiunto quando il [REDACTED], intrapresa oramai la manovra, era prossimo all'accostamento al piano di ribalta.

Né d'altro canto, dall'istruttoria, sono emerse condizioni di spazio e di tempo tali da poter apprezzare contingenze particolari che imponessero al [REDACTED] un superiore onere di diligenza. Infatti, come di consueto in quella fascia oraria, anche in occasione dell'occorso, il piazzale non era particolarmente trafficato né da mezzi né da pedoni; anzi, il mezzo condotto dal [REDACTED] era, in quel momento, l'unico in movimento e, in ogni caso, il sinistro si consumava nella zona delle banchine, area del piazzale assolutamente interdetta, poiché riservata ai soli mezzi pesanti, e nella quale non erano neppure parchati numerosi autocarri che ostacolassero la visibilità o la movimentazione. Ivi, per vero, si trovava pure parchata - lateralmente rispetto alla banchina n. 25, nella quale si immetteva il [REDACTED] - l'Ape car in uso alla vittima; tuttavia tale circostanza, contrariamente a quanto sostenuto dall'accusa, non può ritenersi circostanza di per sé idonea a colmare, in via inferenziale, il quadro probatorio dei dati necessari a ricostruire compiutamente la dinamica dell'occorso.

Non ignora questo Tribunale che, secondo il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità, al conducente di un mezzo viene richiesto un onere di diligenza superiore che gli impone di prevedere le eventuali e probabili imprudenze altrui, ritenendosi che l'affidamento di un conducente sull'altrui correttezza, se mal riposto, costituisce di per sé condotta negligente. Nondimeno, si osserva che l'applicazione di detto principio deve necessariamente misurarsi con i

diversi contesti fattuali possibili, dovendosi valutare se gli elementi di spazio e di tempo consentissero all'agente di evitare il sinistro, imponendosi sempre e comunque l'esigenza di valutare le particolari contingenze del caso concreto.

Alla luce di dette considerazioni, è precluso muovere un giudizio di rimproverabilità personale al [REDACTED], ciò che più strettamente attiene al momento soggettivo della colpa.

Pur assumendo che la condotta dell'imputato abbia obiettivamente cagionato l'evento, difettano i presupposti per vagliare rettamente la prevedibilità e l'evitabilità dello stesso. Trattasi, invero di verifica che deve essere effettuata *ex ante* e in concreto, giacché può razionalmente rimproverarsi all'imputato solo ciò che, sulla base di emergenze risolutive, era da questi realmente esigibile al momento della condotta.

Giusta quanto fin qui argomentato, deve escludersi la responsabilità del [REDACTED] per il sinistro cagionato con violazione delle regole che disciplinano la circolazione stradale, perché il fatto non costituisce reato.

Per quanto concerne, infine, la posizione degli enti, [REDACTED] e Impresa individuale [REDACTED] è da escludersi la loro responsabilità amministrativa per l'illecito contestato al capo B) della rubrica.

Sul punto è sufficiente brevemente rammentare che la responsabilità dell'ente trae origine da una fattispecie complessa, nell'ambito della quale il fatto di reato costituisce un mero presupposto. Ed infatti, sul piano oggettivo, l'illecito può dirsi integrato ove ricorra la realizzazione, in tutti i suoi elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi), di uno dei reati espressamente previsti nella parte speciale del d. lgs. 231/2001 e sempreché esso sia stato commesso da uno dei soggetti legati da rapporto qualificato con l'ente e, comunque, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso; sul piano soggettivo, poi, è necessario che venga accertata la c.d. colpa d'organizzazione, che ricorre ove si accerti un deficit organizzativo dell'ente tale da rivelare una politica d'impresa sistemicamente incurante nella predisposizione degli accorgimenti necessari ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

Ciò premesso, attesa l'insussistenza della fattispecie circostanziale, di cui all'art. 589, c. 2, c.p., contestata a carico degli odierni imputati, deve per l'effetto escludersi l'illecito di cui all'art. 25-septies, d. lgs. 231/2001 contestato a carico degli enti.

Ed invero, secondo la previsione di cui all'art. 25-septies, d. lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente presuppone il delitto di cui all'art. 589, c.p., commesso con la violazione delle norme "*sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*", locuzione che designa il medesimo oggetto indicato dalla locuzione "*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*" che figura ai sensi dell'art. 589, c. 2 c.p., attesa l'ampia portata che il diritto vivente riconosce a quest'ultima formula.

Alla luce di quanto appena esposto, acclarata l'insussistenza del reato presupposto, deve, per l'effetto, escludersi la responsabilità della [REDACTED] e dell'Impresa individuale [REDACTED], perché l'illecito loro contestato non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve [REDACTED] dal reato a loro ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste;

assolve [REDACTED] dal reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 66 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231,

esclude la responsabilità amministrativa di [REDACTED] e Impresa individuale [REDACTED] per l'illecito loro ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito delle motivazioni.

Così deciso in Catanzaro, alla pubblica udienza del 18 settembre 2023

Il giudice
Teresa Lidia Gennaro

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione di Elisa Fabio, m.o.t. in tirocinio mirato, nominato con D.M. 23.11.2022

